

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 18 giugno 1997)

### INDICE

ANGIUS ed altri: sulle domande di contributi avanzate dalle cooperative e dai consorzi per il ripiano delle perdite (4-03722) (risp. CAVAZZUTI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> )	Pag. 2377	BORNACIN: sulla pressione fiscale del gasolio in agricoltura (4-01235) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> )	Pag. 2387
BARRILE: sulla strada statale n. 115 galleria «Belvedere» in prossimità di Sciacca (4-04148) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2379	sull'inquinamento acustico nella città di Genova (4-03381) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2389
BEDIN: sulla chiusura della strada statale n. 10 Padana inferiore (4-02597) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2380	BOSI: sulla situazione determinatasi nell'amministrazione comunale di Monsummano Terme (Pistoia) (4-03866) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> )	2390
BESOSTRI: sul trasferimento del biscottificio Lazzaroni di Saronno nella provincia di Teramo (4-02887) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> )	2382	BRIGNONE, LORENZI: sul collegamento internazionale Cuneo-Nizza (4-03509) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2392
BESOSTRI, MURINEDDU: sui lavori di adeguamento della strada statale «Regina» da Cima di Porlezza (Como) (4-04806) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2384	CAMPUS, MELONI: sulla costruzione di una arteria di collegamento tra Sassari-Alghero (4-03444) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2394
BEVILACQUA: sul progetto di massima delle aree di servizio da realizzare lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-03885) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2386	sulla costruzione di una arteria di collegamento tra Sassari-Alghero (4-03855) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2395
		CIONI: sulla costruzione di un depuratore a Lastra a Signa (Firenze) (4-01702) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> )	2397
		COLLA: sugli incidenti sulla strada statale n. 412 a Castel San Giovanni (Piacenza)	

(4-04052) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) Pag. 2398	LAVAGNINI: sul trattamento economico dei dirigenti bancari (4-01127) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) Pag. 2417
CORTIANA: sull'attuazione della direttiva n. 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea (4-04993) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2399	MAGGI, SPECCHIA: sull'indagine sui piani paesistici e urbanistico-territoriali per conoscere lo stato della pianificazione territoriale in tutte le regioni (4-05410) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 2419
D'ALÌ, VEGAS: sulla costruzione della scuola della Guardia di finanza a Trieste (4-03872) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2401	MANCONI: sulla costruzione della diga di Pedra Othoni (Nuoro) (4-04375) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2420
DE MARTINO Guido: sulla riscossione del canone delle acque reflue (4-03553) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2402	MANIERI: sulla tutela della produzione della patata a Galatina (Lecce) (4-00788) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i> ) 2421
DEMASI, COZZOLINO: sulla biodiversità delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (4-04538) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i> ) 2403	MANZI, BERGONZI: sulla nomina del direttore del centro di produzione RAI di Torino (4-02221) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) 2422
DI ORIO: sulla presenza a tempo pieno di un segretario presso il comune di Tornimparte (L'Aquila) (4-03735) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2405	MANZI, MARCHETTI: sull'aumento del pedaggio sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia (4-03964) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2423
DOLAZZA, ROSSI: sullo svolgimento delle olimpiadi per handicappati ad Atlanta (4-02807) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i> ) 2406	MANZI ed altri: sull'assunzione di precari a tempo determinato da parte dell'Ente poste (4-02754) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) 2424
FOLLONI: sui lavori di realizzazione della bretella di Urbino (4-04803) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2408	MARRI: sugli interventi di sostegno alle attività minerarie dismesse o in crisi (4-00713) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> ) 2426
LAURICELLA ed altri: sulle proposte di modifica al regolamento dell'albo nazionale costruttori (4-03816) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2409	MARRI: sulla strada provinciale Sestinese nella provincia di Arezzo (4-05423) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2427
LAURO: sulle difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali a seguito della riduzione dei trasferimenti statali (4-02859) (risp. PENNACCHI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) 2410	MARRI, TURINI: sull'imposta di soggiorno da parte dei comuni (4-02736) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 2428
sull'attuazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (4-04432) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2412	MARTELLI, LISI: sulla carenza di organico alla procura della Repubblica presso il tribunale di Biella (4-05622) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2430
LAURO, NOVI: sul dissesto del sottosuolo della Campania (4-04659) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2414	MAZZUCA POGGIOLINI: sulle nuove procedure per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (4-04817) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2431
	MEDURI: sull'ispezione ministeriale al comune di Reggio Calabria (4-01421) (risp. NA-

POLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) Pag. 2432	in zona Casalpalocco (4-00327) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) Pag. 2442
MIGNONE: sulla carenza di organico all'agenzia postale di Policoro (Matera) (4-03507) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) 2434	PEDRIZZI: sulla giunta municipale del comune di Cori (Latina) (4-00448) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2443
MIGNONE, GRUOSSO: sulla mancanza della copertura radioelettrica in molti comuni del Parco del Pollino (4-03004) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) 2435	PEDRIZZI ed altri: sull'attribuzione dell'incarico di reggenza dell'ufficio del territorio di Latina (4-04177) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i> ) 2444
MILIO: sul procedimento penale intentato dalla procura della Repubblica di Torino nei confronti della signora Margherita Colombari Launo (4-05608) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 2436	PERA: sull'Unione europea della radiodiffusione (4-01765) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) 2447 sulla viabilità nella frazione di Torre del Lago Puccini (Lucca) (4-04116) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2449
MONTELEONE: sull'imposizione di tributi sugli immobili non agricoli da parte del Consorzio Bradano e Metaponto (4-00971) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i> ) 2437	PIATTI, PILONI: sulla gestione dei servizi pubblici nel comune di Paullo (Milano) (4-01520) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2450
sulla facoltà di agraria dell'Università degli studi della Basilicata (4-02647) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> ) 2439	PIERONI: sul casello autostradale di Senigallia (Ancona) (4-04291) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2451
sull'interruzione avvenuta sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza (4-03434) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i> ) 2440	sull'iscrizione all'anagrafe di cittadini con precedenti penali o non abbienti (4-04607) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i> ) 2452
PACE: sull'acquisto di un nuovo stabile da adibire a caserma dell'Arma dei carabinieri	



ANGIUS, BONAVIDA, PASQUINI, CADDEO, DONISE, SARTORI, STANISCIÀ. – *Al Ministro del tesoro e bilancio e programmazione economica.* – Premesso:

che il Mediocredito centrale ha iniziato ad istruire, per il parere al Ministero del tesoro, le domande di contributi avanzate dalle cooperative e dai consorzi fidi per il ripiano delle perdite sulle garanzie prestate nei confronti delle imprese socie, per gli esercizi 1992 e 1993, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*) del decreto ministeriale 1 febbraio 1994, n. 693, modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 1996, n. 43, e con riferimento all'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

che l'articolo 4, comma 1 del succitato decreto ministeriale, ai fini della concessione del contributo, con la lettera *a*) consente la concessione del contributo alle cooperative consorzi e società che contengono nello statuto dei confidi richiedenti, vigente al momento della domanda, nonchè «negli eventuali successivi atti consortili di modifica il divieto di distribuzione di utili o avanzi alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio o della società»;

che il Mediocredito centrale, quando il suddetto divieto di distribuzione degli utili è contenuto negli atti consortili di modifica dello statuto in data successiva alla domanda (così come peraltro è consentito con l'inciso della surrichiamata lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale) sarebbe orientato ad esprimere un parere negativo sulla domanda di contributo con un'interpretazione oltremodo restrittiva e comunque non conforme allo spirito ed alla lettera del decreto ministeriale;

che il Mediocredito centrale sarebbe inoltre orientato ad esprimere parere negativo anche sulle domande dei confidi che hanno istituito i «soci sovventori» avvalendosi del disposto dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di società cooperative», prevedendo, per legge, particolari condizioni a favore dei «soci sovventori» per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle loro quote e delle loro azioni. Condizioni favorevoli finalizzate proprio a stimolarne la ricapitalizzazione attraverso la costituzione di fondi per la loro ristrutturazione o il potenziamento aziendale, senza per questo far perdere loro i requisiti per l'iscrizione nell'albo speciale prefettizio nè il riconoscimento giuridico di società cooperative;

che gli anni più critici per i confidi sono stati proprio il 1992 e il 1993 per le perdite subite sui crediti garantiti ai soci nei confronti delle banche,

si chiede di sapere se il Ministro in titolo non ritenga di dover dare disposizioni al Mediocredito centrale, con atto amministrativo interpretativo dell'articolo 4 del succitato decreto ministeriale, nel senso di includere nella concessione dei contributi anche le cooperative e i consorzi di

garanzia fidi, dai cui statuti e atti consortili di modifica statutaria seppure successivi al momento della domanda e antecedente la erogazione del contributo, si evinca il divieto di distribuzione di utili o aventi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio e della società, salvo la eventuale deroga per i «soci sovventori» quando istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

(4-03722)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiedono iniziative intese a chiarire l'interpretazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale che ha disciplinato l'erogazione del contributo statale ai consorzi per il reintegro delle perdite subite dai fondi rischi, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 317 del 1991, al fine di ammettere ai contributi anche quei consorzi nei cui statuti sia stato introdotto il divieto di distribuzione degli utili con atti di modifica successivi alla data di presentazione della domanda.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 1° febbraio 1994, n. 693, recante disciplina dei limiti e delle modalità di concessione dei contributi statali per l'integrazione dei fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, prevede che le domande presentate al Mediocredito centrale debbano essere corredate della documentazione prevista, compresi gli eventuali atti di modifica.

In proposito, pur condividendo che il citato articolo ed in particolare la lettera a), laddove prevede che «la copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto dei consorzi e delle società richiedenti vigenti al momento della domanda, nonché degli eventuali successivi atti consortili di modifica» avrebbe potuto assumere una formulazione più chiara, si è dell'avviso che la norma non lasci adito a diversa interpretazione, se si considera che non sarebbe comunque possibile allegare alla domanda documentazione relativa ad operazioni non ancora perfezionate e che gli eventuali atti di modifica devono essere riferiti allo statuto originario del consorzio.

In linea con tali disposizioni, si ritiene corretto il comportamento del Mediocredito che nell'assolvere la propria funzione istruttoria della domanda di contributo ha trasmesso al Ministero del tesoro solo quelle complete della documentazione richiesta.

Peraltro, l'applicazione della normativa nei termini suesposti non appare in contrasto con l'incentivo ad introdurre il divieto di distribuzione degli utili per beneficiare dei contributi statali, in quanto il lasso di tempo intercorso fra l'emanazione del regolamento, avvenuta alla fine del 1994, e la presentazione delle domande, prevista nel 1996, è stato sufficiente per procedere alla eventuale modifica degli statuti.

Con specifico riferimento, poi, ad un eventuale intervento a favore dei consorzi rimasti esclusi, intervento che richiederebbe una modifica del decreto ministeriale e non soltanto un atto amministrativo interpreta-

tivo della norma, si precisa che tale intervento non potrebbe comunque avere esito positivo, in quanto è stata già formata la graduatoria delle domande sulla base dell'ordine cronologico di trasmissione da parte del Mediocredito ed i fondi assegnati non sono sufficienti nemmeno ad accogliere le domande già trasmesse con parere favorevole.

Per quanto riguarda, infine, i «soci sovventori», si ritiene che una eventuale deroga al divieto di distribuzione degli utili possa, in linea di principio, essere prevista negli statuti delle cooperative di garanzia, sulla base delle disposizioni recate dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente nuove norme in materia di società cooperative.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
CAVAZZUTI

(30 maggio 1997)

---

*BARRILE. Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –*  
Premesso:

che la galleria «Belvedere», sita lungo la strada statale n. 115 in prossimità dell'abitato della città di Sciacca (Agrigento), è interessata da un intenso traffico veicolare tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo;

che detta galleria si trova da anni, sin dalla sua costruzione, in grave stato di precarietà dovuto principalmente ad infiltrazioni di acqua che la rendono altamente pericolosa per l'intero anno;

che da anni sono state sollecitate azioni di intervento per rimuovere le cause di instabilità della struttura e garantire la sicurezza degli automobilisti e della cittadinanza;

che detto intenso traffico ha causato numerosi incidenti di cui alcuni mortali;

che non esiste altra alternativa viaria a detta galleria;  
considerato:

che alla data odierna non si è avuto nessun intervento risolutivo onde rimuovere lo stato di persistente pericolo;

che occorre intervenire con la massima urgenza,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché la galleria in questione sia al più presto ed in maniera definitiva sistemata, eliminando prima di tutto le dannose infiltrazioni e realizzando una adeguata illuminazione, per garantire quanti giornalmente sono costretti ad attraversarla, essendo l'unica arteria che collega le province di Trapani, Palermo e Agrigento.

(4-04148)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'Ente nazionale per le strade comunica che la «galleria Belvedere» è una struttura artificiale dell'estesa di metri 280, edificata tra i chilometri

117+920 e 118+200 della strada statale n. 115 Sud-occidentale Sicula. A seguito del piano di edificazione del comune di Sciacca, sono stati costruiti degli edifici di civile abitazione adiacenti alla copertura della galleria Belvedere.

Inoltre la galleria in questione è sovrastata trasversalmente da una strada comunale che collega con la zona di monte.

Da vari anni la galleria risulta interessata da una anomala circolazione di acqua che produce il deterioramento della struttura in cemento armato per la presenza diffusa di efflorescenze che, bagnando il fondo stradale, rendono pericolosa la sua transitabilità.

Considerando che una eventuale chiusura al traffico della predetta galleria costituirebbe un gravissimo danno per l'economia dell'intera zona di Sciacca, il compartimento ANAS di Palermo ha ritenuto di dover intervenire per eliminare la situazione di degrado strutturale e di pericolo ed ha predisposto delle indagini geognostiche.

Dalle risultanze della relazione geologica emerge una complessità di interventi che il predetto compartimento ha suddiviso in due fasi.

La prima fase prevede interventi esterni tesi alla impermeabilizzazione dell'estradosso della galleria intercettando le acque meteoriche e di infiltrazione mediante dreni con allontanamento delle stesse fuori della struttura.

A tal fine è stata redatta, in data 10 settembre 1996, una prima perizia dell'importo di lire 1.005.700.000 per lavori a base d'asta.

Tale perizia è stata approvata dalla commissione compartimentale nell'adunanza del 22 ottobre 1996 con voto n. 243 cui seguiranno i provvedimenti di finanziamento e di affidamento dei lavori.

A conclusione della prima fase ne seguirà una seconda che consisterà nel risanamento strutturale dell'opera dall'interno con conseguente nuovo impianto di illuminazione.

Nelle more della realizzazione dei suddetti lavori di risanamento, il compartimento ANAS di Palermo assicura che continuerà a dedicare la massima cura alla manutenzione e pulitura del piano viario nonchè dei corpi rifrangenti all'interno della galleria, mentre all'esterno è stata apposta la segnaletica di pericolo con limitazione di velocità e semaforo lampeggiante per evitare incidenti mortali che in questi ultimi anni non si sono assolutamente verificati.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

BEDIN. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* –  
Premesso:

che la strada statale n. 10 «Padana inferiore», importante asse viario e di collegamento interregionale, è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale con ordinanza n. 145, in data 14 ottobre 1996, a firma del responsabile del compartimento regionale per la viabilità del Veneto; il



provvedimento si è reso necessario in seguito ad un incidente stradale che ha gravemente danneggiato l'edificio sito in fregio alla statale al chilometro 368,600 in località Motta di Este (Padova);

che il traffico diretto a Mantova conseguentemente all'accaduto è stato deviato al bivio di Monselice lungo la strada statale n. 16 «Adriatica» per Solesino e quindi lungo la strada provinciale Solesino-Sant'Elena-Este (strada provinciale n. 42 «Pisana») e viceversa, causando una serie impressionante di disagi e decine di incidenti con due morti e dieci feriti in soli due giorni;

che la situazione creatasi ha nuovamente richiamato l'attenzione dei cittadini, degli operatori economici e degli amministratori locali sulla carenza di infrastrutture viarie e sulla inadeguatezza della strada statale n. 10, non più in grado di sopportare un traffico di veicoli commerciali e privati assolutamente abnorme rispetto alla sezione stradale;

che i centri abitati, attraversati dalla statale, sono invasi quotidianamente dal passaggio di oltre 22.000 veicoli e numerosissime sono le rimostranze dei cittadini, tanto che il sindaco di Cerea (Verona) ha disposto la chiusura al traffico pesante nel centro abitato, provvedimento non gradito agli operatori economici e agli autotrasportatori, ma che indica la inderogabile necessità ed urgenza di porre mano ad un progetto complessivo di riordino e di ammodernamento della viabilità insistente sulla direttrice Est-Ovest;

che la provincia di Padova ha realizzato da alcuni anni un primo tratto della nuova Padana inferiore che collega la strada statale n. 309 Romea con la città di Monselice;

che la prosecuzione della nuova strada statale n. 10 della quale già esiste un progetto di massima registra il concorde consenso delle amministrazioni locali interessate;

che la regione Veneto, riconoscendo la vitale importanza di tale arteria, anche per lo sviluppo economico di un'area che ha spesso sofferto di marginalità, ha assunto l'onere finanziario della redazione del progetto esecutivo di uno stralcio per il tratto Monselice-Este ed ha incaricato un professionista;

che con delibera n. 46 del 18 giugno 1996 la direzione centrale ANAS ha approvato lo stanziamento di 55 miliardi per detto stralcio, nell'ambito del programma dei lavori appaltabili nel corso dell'anno 1996;

che vi sono stati dei ritardi nella redazione del progetto esecutivo, la cui conseguenza non è prevista prima della fine dell'anno in corso,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza della gravissima situazione verificatasi per la chiusura della strada statale n. 10 «Padana inferiore»;

come si affronterebbe l'emergenza viaria che si verrebbe a determinare se tutti i sindaci dei comuni attraversati dalla statale n. 10 decidessero di salvaguardare i centri storici, chiudendoli al traffico pesante di attraversamento, come ha già fatto il sindaco di Cerea e come hanno più volte ipotizzato i sindaci dei comuni della provincia di Padova;

se non si ritenga opportuno disporre congrue verifiche nella conferenza Stato-regioni, al fine di mantenere inalterato il finanziamento previsto nella già ricordata delibera ANAS.

(4-02597)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade ha riferito quanto segue.

La chiusura della strada statale n. 10 Padana inferiore al chilometro 368+600 è stata necessaria per consentire il consolidamento di un fabbricato in località Motta d'Este reso pericolante da un grave incidente stradale che ha causato la morte di due persone.

La sopracitata chiusura è stata limitata all'effettivo tempo di esecuzione dei lavori e cioè dalle ore 7 del 14 ottobre 1996 alle ore 17 del 22 ottobre 1996.

È stato precisato che l'incidente è avvenuto su una strada non facente parte del percorso alternativo segnalato dal compartimento ANAS di Venezia nell'ordinanza di deviazione.

In seguito alla riunione del gennaio 1996 a cui hanno partecipato oltre che il capo compartimento ANAS anche rappresentanti degli enti locali interessati alla variante alla strada statale n. 10 e funzionari della provincia di Padova e della regione Veneto, è stato deciso di procedere alla stesura di un progetto esecutivo di un lotto funzionale comprendente il collegamento Monselice-Este – 1° lotto – 2° stralcio e del 2° lotto (collegamento della attuale strada statale n. 10 fino alla località Pra a sud di Este) con realizzazione di una strada con sezione tipo IV CNR – 10,50 metri lineari di larghezza della carreggiata.

La regione Veneto ha incaricato l'ingegner Filippo Navarra affinché provveda alla redazione del progetto esecutivo sulla base di tutta la documentazione necessaria alla predisposizione dello stesso (elenco dei prezzi, capitolato speciale di appalto).

Il citato professionista ha ultimato la progettazione definitiva, che potrà aver corso non appena l'intervento in parola avrà acquisito i pareri di legge.

Poichè i citati lavori sono inseriti tra la priorità di cui alla proposta di programma triennale 1997-1999, l'ANAS ne prevede la cantierabilità entro tale periodo.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*  
COSTA

(29 maggio 1997)

BESOSTRI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da notizie di stampa («La Provincia» del 27 ottobre 1996) si è appreso di un prossimo trasferimento del notissimo biscottificio Lazaroni di Saronno;

che l'attività produttiva dovrebbe essere trasferita ad Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, grazie a finanziamenti statali;

che i contributi e i finanziamenti statali dovrebbero servire ad incrementare in assoluto l'occupazione specialmente nelle zone depresse e non ad aumentare l'occupazione in una provincia e la disoccupazione in un'altra;

che la maggioranza delle maestranze del biscottificio è costituita da donne non più giovani e che perciò non potrebbero trovare un'altra collocazione professionale;

che in cifre assolute la disoccupazione nel Nord non è inferiore a quella nel Meridione;

che i trasferimenti maturati attraverso incentivi rischiano di contrapporre lavoratori di diverse regioni;

che ad avviso dell'interrogante i contributi per le nuove iniziative dovrebbero essere subordinati a precisi criteri occupazionali;

che il biscottificio Lazzaroni è noto anche per la denominazione di origine geografica grazie ai famosi Amaretti di Saronno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei problemi dell'occupazione nello stabilimento di Ubaldo (Varese) del biscottificio Lazzaroni;

se siano previsti interventi per garantire l'occupazione delle maestranze;

se intendano assumere iniziative per vincolare i nuovi finanziamenti ad un programma di aumento complessivo dell'occupazione.

(4-02887)

(13 novembre 1996)

RISPOSTA. – La società Davide Lazzaroni & C. spa è stata ceduta nell'anno 1984 alla società americana Campbell Soup. Nel 1991 la società Giuseppe Citterio Salumificio spa ha acquistato il 51 per cento del pacchetto azionario della Lazzaroni. L'organico della Lazzaroni ha subito nei vari anni una notevole diminuzione, passando da un totale di 750 unità nell'anno 1981 a 153 nell'anno 1996.

Nel 1996 la Lazzaroni ha ottenuto un finanziamento in base alla legge n. 64 del 1986, per la costruzione di un nuovo stabilimento in Abruzzo, ad Isola del Gran Sasso, che dovrà essere ultimato e funzionante entro l'agosto dell'anno 1998.

La decisione della costruzione di un nuovo stabilimento è stata dettata, secondo i responsabili della società, dalla necessità di rendere l'azienda concorrenziale nei costi di produzione e conseguentemente di avere una maggiore competitività sia in Italia che all'estero.

La scelta è risultata obbligata, avendo come alternativa unica la chiusura dello stabilimento di Saronno, obsoleto e irrazionale produttivamente, con il conseguente licenziamento di tutto il personale e la cessazione di un marchio prestigioso come quello della Lazzaroni.

La Citterio ha intenzione di ridurre al minimo il problema occupazionale nella Lazzaroni, come riferito in data 11 ottobre 1996 al sindacato territoriale, attraverso le seguenti soluzioni:

1) mantenimento a Saronno della produzione degli amaretti di Saronno e di un centro di distribuzione;

2) accentramento dei servizi amministrativi e contabili nella Giuseppe Citterio Salumificio spa con l'inserimento di alcune figure impiegate della Lazzaroni nell'ambito Citterio;

3) utilizzazione degli ammortizzatori sociali per accompagnare alla pensione i lavoratori della Lazzaroni che si trovano nelle condizioni di utilizzare questa opportunità (40-50 addetti, secondo i sindacati);

4) al termine di tutte queste operazioni, che dovrebbero concludersi entro il 1998, i rimanenti lavoratori, compatibilmente con le esigenze della Citterio, potrebbero essere riassorbiti nell'ambito del gruppo;

5) opportunità di trasferimento a Isola del Gran Sasso per alcuni tecnici della Lazzaroni.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(28 maggio 1997)

---

BESOSTRI, MURINEDDU. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che i cantieri lungo la strada statale n. 340 e n. 340 dir. Regina (Como) sono da più di due anni con diverse motivazioni chiusi e per i lavori iniziati da oltre dieci anni e non ancora terminati non si prevede neppure la conclusione;

che nell'incontro avvenuto a Roma nel 1994 tra le amministrazioni dei comuni interessati ai lavori di adeguamento della strada suddetta, il Sottosegretario per i lavori pubblici e il direttore generale dell'ANAS si erano avute le più ampie garanzie per l'ultimazione dei lavori entro l'anno;

che i lavori, già finanziati, sono stati inclusi nel piano triennale della regione Lombardia 1994-1996 (punto 1a) ed il piano triennale non è ancora scaduto, ma per quanto riguarda i cantieri sulla strada Regina si parla di un rinvio dell'apertura dopo l'approvazione del prossimo piano triennale;

che la situazione della viabilità sulla strada statale Regina è estremamente critica e i disagi dovuti ai continui ingorghi e alle code estenuanti che vi si formano sono ormai intollerabili per la popolazione dell'Alto Lago e per le attività economiche, oltre che per il turismo internazionale;

che già ingenti somme di denaro pubblico sono state investite nelle opere in corso,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per riaprire i cantieri per le opere di sistemazione in atto sulla strada statale

n. 340 e n. 340 dir. Regina e fare in modo che i lavori possano concludersi nel più breve tempo possibile, evitando così in questo modo lo spreco di importanti risorse.

(4-04806)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto l'Ente nazionale per le strade ha rappresentato che i lavori di adeguamento della strada statale «Regina» da Cima di Porlezza (chilometro 46+200) al confine di Stato (chilometro 52+300) – primo lotto sono attualmente sospesi causa la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva solo per le somme a disposizione, resasi necessaria per far fronte alle complesse problematiche connesse con la progettazione degli impianti tecnologici che hanno dovuto tener conto del futuro utilizzo della galleria di Porlezza come ambiente di lavoro per gli operatori della dogana.

La definizione di tali progetti ha condizionato, nelle ultime fasi di lavoro, l'impresa esecutrice dei lavori principali, per i quali è stato appunto necessario ordinare la sospensione.

L'approvazione della suddetta perizia e l'avvio delle procedure di appalto di tali impianti potrebbe rendere fruibile parte del primo lotto, restando la fruibilità della residua parte (galleria di Albogasto) condizionata dal finanziamento del progetto del secondo lotto (Albogasto-svincolo di Cressogno).

Per tale lavoro, l'apposita commissione ministeriale ha confermato nel settembre 1996 l'affidamento dei lavori suindicati all'associazione temporanea d'impreses Les Enterprises SBBM et Six Construct ss – Donati spa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 388 del 1996.

Per tale progetto, la regione Lombardia ha espresso volontà di intesa Stato-regione ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è stata attivata la procedura per l'acquisizione dei pareri necessari.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Direzione generale del coordinamento territoriale hanno dato l'autorizzazione di competenza, rispettivamente con note n. 3724 del 1° febbraio 1997 e n. 2659/UT del 4 febbraio 1997.

L'ANAS, inoltre, ha siglato la convenzione con la provincia e la camera di commercio di Como per l'aggiornamento del progetto rispettando le condizioni formulate dalla regione Lombardia e dalla legge n. 216 del 1995.

L'aggiornamento alle disposizioni della legge n. 216 verrà a cura e spese della provincia di Como. L'importo necessario per l'esecuzione dei lavori ammonta a circa lire 100 miliardi.

I lavori di sistemazione della strada statale n. 340/dir. tra Rezzonico e Dongo, con variante agli abitati di Pianella Lario, Musso e Dongo, sono in fase di ultimazione a cura dell'impresa SII, con particolare riferimento a quelli della galleria di Pranello.

La citata galleria di metri lineari 2.300 non può però essere utilizzata se non viene finanziato e realizzato il progetto di completamento della stessa fino all'abitato di Dongo e del peduncolo Dongo-Musso. Sono stati acquisiti tutti i pareri richiesti.

Risulta necessario adesso aggiornare il suddetto progetto alle disposizioni della legge n. 216 del 1995 e alle condizioni poste dal Ministero per i beni culturali e ambientali. L'importo della progettazione è stato previsto in una convenzione tra ANAS, regione Lombardia e provincia di Como che è in corso di formalizzazione.

L'importo necessario per l'esecuzione dei lavori ammonta a circa lire 65 miliardi.

L'ANAS fa inoltre presente che l'impresa SII ha chiesto l'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 285 del 1996 per l'affidamento dei lavori previsti in tale progetto. La competente commissione non si è ancora pronunciata in merito.

I lavori di costruzione della variante di Menaggio sono in corso e procedono regolarmente su tre fronti.

Per quanto riguarda l'imbocco nord (Nobiallo), sono stati effettuati controlli archeologici, da parte della soprintendenza di Milano, sotto l'antica strada «Regina» nel corso dei quali non sono stati trovati reperti archeologici e l'impresa esecutrice dei lavori sta quindi attivandosi per iniziare questo imbocco.

Si comunica infine che l'ANAS ha in corso di redazione la perizia di variante tecnica e suppletiva che dovrà essere sottoposta ai provvedimenti di approvazione e finanziamento previsti.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

BEVILACQUA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con voto n. 313, reso nell'adunanza del 28 luglio 1965, il consiglio di amministrazione dell'ANAS approvò il progetto di massima delle aree di servizio da realizzare lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che prevedeva complessivamente 24 aree, in ragione di 12 per ciascun senso di marcia;

che in detto progetto erano individuate, tra l'altro, una coppia di aree di servizio in corrispondenza della progressiva chilometrica 358+004 denominate rispettivamente «Vibo Valentia Est» e «Vibo Valentia Ovest»;

che per ragioni di opportunità e funzionalità l'area di servizio denominata «Vibo Valentia Est», prevista alla progressiva chilometrica 358+004, venne spostata verso nord alla progressiva chilometrica 342+216 con la nuova denominazione di «Pizzo Est»;

che, per quanto concerne invece l'area di servizio «Vibo Valentia Ovest», a tutt'oggi non è stata realizzata;

che pertanto l'attuale consistenza delle aree di servizio lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ne comprende 23, in luogo delle 24 previste;

che l'ANAS non ha apportato modifiche al primitivo piano delle aree di servizio lungo l'autostrada in oggetto;

che la direzione generale dell'ANAS continua a non rilasciare alcun nulla osta alle richieste di realizzazione della predetta area,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni del diniego delle richieste di nulla osta pervenute;

se non si intenda provvedere, sulla base di quanto suesposto, alla realizzazione dell'area di servizio.

(4-03885)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato quanto segue.

Con voto n. 313 del 28 luglio 1965 il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato il progetto di massima delle aree di servizio da realizzare lungo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che prevedeva in tutto 24 aree (12 per ogni senso di marcia). Nel citato progetto erano individuate, tra le altre, tutte già realizzate, una coppia di aree di servizio in corrispondenza della progressiva chilometrica 358+004 denominate, rispettivamente, «Vibo Valentia Est» e «Vibo Valentia Ovest», assegnate entrambe in concessione alla AGIP Petroli spa.

Per ragioni di opportunità e funzionalità l'area di servizio «Vibo Valentia Est», prevista alla progressiva chilometrica 358+004, è stata realizzata verso nord alla progressiva chilometrica 342+216 con la nuova denominazione di «Pizzo Est».

Per quanto concerne invece l'area di servizio «Vibo Valentia Ovest» il citato ente fa presente che la AGIP Petroli spa, titolare della concessione, a tutt'oggi non è riuscita a realizzarla a causa di un contenzioso instauratosi con la ditta proprietaria del terreno espropriato.

Detto ente non ritiene, infine, di poter assegnare per il momento altre aree di servizio oltre a quelle esistenti, poichè è prossimo l'appalto dell'adeguamento al nuovo codice della strada, con modifica del tracciato attuale, dell'intero percorso autostradale. In tale quadro è previsto anche il riesame del posizionamento delle aree di servizio.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

BORNACIN. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che, come denunciato dalla recente assemblea degli agricoltori di Savona, la situazione della floricultura ligure si fa sempre più pesante a seguito della

concorrenza dell'Olanda e della Danimarca, facilitata dalle provvidenze dei rispettivi Governi, si chiede di sapere a che punto siano la soluzione dell'annoso problema del gasolio e la relativa riduzione dell'imposta, più volte promessa dai Governi nazionali.

(4-01235)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare come, a causa dell'elevata pressione fiscale gravante sul gasolio utilizzato in agricoltura, gli operatori del comparto agricolo, ed in particolar modo quelli del settore florovivaistico ed orticolo, si trovino ad essere penalizzati nella competizione con le produzioni estere, chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere ai fini di consentire la competizione internazionale, nonché la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende italiane operanti nel predetto settore.

Giova, al riguardo, preliminarmente ricordare come l'imposizione cui è assoggettato il prodotto petrolifero di cui trattasi si concretizzi essenzialmente nell'accisa gravante sugli oli minerali in forza delle disposizioni originariamente contenute negli articoli 17 e seguenti del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In particolare, la tabella A allegata al decreto medesimo aveva disposto l'applicazione di un'aliquota ridotta (nella misura pari al 10 per cento dell'aliquota normale, così come stabilita, da ultimo, dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243) per l'impiego di gasolio «in lavori agricoli, orticoli, e nella florovivaistica».

Successivamente, nel contesto delle misure da intraprendere per il risanamento della finanza pubblica, si è provveduto, con le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a disporre l'aumento dell'accisa nei riguardi di tutti i prodotti petroliferi destinati ad usi di carburazione e di combustione; in particolare, per quanto concerne l'aliquota agevolata applicabile al gasolio per uso agricolo, la misura (nel frattempo già elevata dal 10 al 13 per cento) è stata aumentata al 30 per cento dell'aliquota normale ed è attualmente vigente poichè recepita nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), con cui si è operato il riordino della previgente disciplina sulla materia.

Tanto premesso, si rappresenta che le problematiche evidenziate erano state prese in considerazione da questa amministrazione – come sottolineato peraltro dall'onorevole interrogante – che aveva posto allo studio l'adozione di iniziative legislative volte ad alleviare l'incidenza dell'onere fiscale nei confronti degli operatori dello specifico settore in argomento.

Allo stato, le problematiche evidenziate dall'onorevole interrogante hanno trovato, come è noto, adeguata soluzione con la disposizione con-



tenuta nel comma 127 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con la quale viene ripristinata l'aliquota agevolata dell'accisa, per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche, nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale, definendo inoltre le modalità di concessione dell'agevolazione medesima.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(1° aprile 1997)

BORNACIN. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, della sanità e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la qualità della vita dei cittadini è spesso pregiudicata da situazioni non eclatanti ma comunque capaci di costituire un grave disturbo e, come in questo caso, un danno psico-fisico non irrilevante a coloro che vi sono sottoposti;

che è comprovato il danno causato dall'inquinamento acustico, contro il quale esistono specifiche norme di legge, reso ancora più grave quando si verifica durante la notte;

che nel tratto dell'autostrada Milano-Genova che attraversa il centro abitato di Genova-Certosa, in particolare nel tratto che comprende le gallerie Zella e Certosa, attiguo alle vie Mansueto e Zella, dove abitano migliaia di persone, l'inquinamento acustico determinato specialmente dagli autocarri che transitano continuamente, di giorno e di notte – causa una situazione di grave disagio, rendendo difficile a molti anche il riposo notturno;

che una qualche attenuazione a questo disagio potrebbe essere costituita dall'installazione di pannelli fonoassorbenti e che, comunque, il problema va posto ufficialmente alla società che gestisce l'autostrada, affinché vengano trovati, insieme all'autorità sanitaria, soluzioni adeguate a rendere più vivibile per i residenti la coesistenza con questa infrastruttura, nel rispetto della normativa vigente sull'inquinamento acustico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di evitare il protrarsi del danno alla popolazione.

(4-03381)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade, sulla base di quanto comunicato dalla società concessionaria dell'autostrada A7 Genova-Serravalle, ha riferito quanto segue.

La situazione dell'inquinamento acustico nel comune di Genova è oggetto della particolare attenzione della Società autostrade la quale, con

i suoi tecnici, partecipa al tavolo di lavoro istituito nel marzo 1996 dal prefetto di Genova e finalizzato a individuare un piano di intervento per ridurre il livello di rumore tipico delle zone urbane adiacenti le infrastrutture autostradali. Le attività di questo gruppo di lavoro si inquadrano nell'ambito della legge-quadro n. 447 del 1995 sull'inquinamento acustico.

Tra le varie situazioni di inquinamento acustico presenti lungo la rete di competenza della Società autostrade, è stato ritenuto che la situazione di Genova, interessata da quattro autostrade ad alto traffico, costituisca un caso particolarmente significativo per verificare gli aspetti tecnici della citata legge-quadro.

Pertanto detta città è stata individuata come «caso pilota».

Il già richiamato gruppo di lavoro sta ultimando la valutazione dei livelli sonori presenti in ciascuna zona urbana e le priorità di intervento, in base alle quali saranno predisposti gli interventi di bonifica e la programmazione tecnico-economica dei lavori e saranno definite le fonti di finanziamento.

Pertanto, anche l'area autostradale delle gallerie Zella e Certosa, che è compresa tra le zone di Genova a più alta rumorosità, potrà essere bonificata secondo tempi da stabilire nel rispetto di tali priorità di intervento.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

BOSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Monsummano Terme (Pistoia) sono state presentate le dimissioni di 11 consiglieri su 20;

che con ciò si sono determinate le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale e che tale provvedimento è stato espressamente richiesto dal prefetto di Pistoia al Ministro dell'interno;

che successivamente uno dei consiglieri dimissionari ha chiesto di revocare le proprie dimissioni;

che a fronte di tale manifestazione il sindaco di Monsummano Terme ha convocato in seconda convocazione il consiglio provvedendo alla surroga dell'undicesimo consigliere dimissionario;

che alcuni consiglieri hanno presentato ricorso al TAR della Toscana per chiedere la sospensione delle deliberazioni del consiglio comunale riguardanti la surroga degli stessi;

che in data 14 gennaio 1997 il TAR della Toscana ha emesso l'ordinanza n. 38 concernente la richiesta di sospensione delle deliberazioni del consiglio comunale in questione;

che tale ordinanza respinge la domanda di sospensione e motiva il provvedimento affermando che lo stesso è stato adottato in relazione ai contrapposti interessi delle parti allo scopo di consentire, fino alla

emanazione della sentenza, l'attività d'ordinaria amministrazione evitando la paralisi dell'amministrazione;

che in base a questa ordinanza il consiglio comunale non può esercitare tutte le sue funzioni, in quanto risulta interdetto a porre in essere atti di straordinaria amministrazione, ad esempio non può contrarre eventuali mutui o elaborare varianti al piano regolatore generale,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno intervenire presso il prefetto di Pistoia affinché confermi il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale già adottato a suo tempo;

se, in base a quanto stabilito dall'ordinanza del TAR, non si ritenga che la parziale capacità deliberativa del consiglio danneggi i cittadini di Monsummano Terme.

(4-03866)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione di cui all'oggetto si è richiamata l'attenzione sulla situazione determinatasi nell'amministrazione comunale di Monsummano Terme (Pistoia) a seguito delle dimissioni rassegnate prima da un consigliere comunale e, successivamente, da altri dieci componenti il civico consesso, su venti assegnati dalla legge.

Tali ultime dimissioni sono intervenute con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 ottobre 1996 prima dello svolgimento della seduta del consiglio comunale convocata per la surroga del primo dei consiglieri dimissionari e fissata, in seconda convocazione, per il 22 ottobre 1996.

Conseguentemente il prefetto di Pistoia, con nota del 21 ottobre 1996, ha formulato la proposta di scioglimento di quel consiglio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto-legge n. 452 del 1996, per dimissioni della metà più uno dei membri assegnati.

Peraltro, con successiva nota del 23 ottobre 1996, il prefetto di Pistoia ha comunicato che il predetto consiglio comunale ha proceduto, in seconda convocazione, alla surroga del primo dei consiglieri dimissionari in data 22 ottobre 1996, con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

Nel corso della riunione consiliare del 31 ottobre successivo, venivano surrogati anche gli altri nove consiglieri di minoranza dimissionari.

La prima deliberazione di surroga è stata, da ultimo, esaminata senza rilievi da parte del Comitato regionale di controllo in data 4 novembre 1996 divenendo esecutiva ai sensi di legge.

Pertanto, non potendo l'amministrazione disapplicare atti giuridicamente esistenti, esecutivi ed efficaci, ai quali, finché non vengano posti nel nulla, in via di autotutela o altrimenti, non può essere disconosciuta la produzione degli effetti cui sono preordinati (Consiglio di Stato n. 1140 del 7 novembre 1978), sono da intendersi venuti meno i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale di

Monsummano Terme, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge n. 142 del 1990.

Da ultimo il TAR della Toscana, adito con ricorso per l'annullamento della delibera con la quale l'ente in parola aveva proceduto alla surroga del primo consigliere comunale dimissionario, con ordinanza del 14 gennaio 1997, ha respinto la domanda incidentale di sospensione della deliberazione.

La motivazione della predetta ordinanza, richiamata parzialmente anche nell'atto di sindacato ispettivo, recita testualmente: «In relazione ai contrapposti interessi delle parti, si deve ritenere prevalente quello correlato alle esigenze della gestione ordinaria dell'organo consiliare».

È evidente lo scopo di consentire la funzionalità dell'organo consiliare rispetto alla finalità perseguita dai ricorrenti di impedirne il funzionamento. Inoltre, la locuzione «gestione ordinaria» è da intendersi contrapposta a quella di «gestione straordinaria», conseguentemente ad un eventuale provvedimento autoritativo di scioglimento degli organi ordinari elettivi del comune e, certamente, non costituisce una compressione dei normali poteri e competenze di spettanza del consiglio, che, come noto, trovano una limitazione solo nella legge che dispone che, dopo la pubblicazione dei comizi elettorali, i consigli possono adottare solo atti urgenti e improrogabili.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

---

BRIGNONE, LORENZI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'accordo internazionale tra i due Governi, italiano e francese, sottoscritto in data 26 novembre 1993 tra il Ministro italiano dei lavori pubblici e il Ministro francese dei trasporti e del turismo, ha previsto l'istituzione di un'apposita Commissione intergovernativa con il compito di studiare la realizzazione del collegamento internazionale Cuneo-Nizza, nell'ambito dell'ampliamento dei collegamenti tra il Nord dell'Italia e il Sud della Francia;

che la Commissione intergovernativa italo-francese, la cui delegazione italiana è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, ha avuto, in particolare, i compiti di proseguire, a livello tecnico, gli studi e le consultazioni tra le parti al fine di predisporre gli accordi franco-italiani per l'affidamento di un'unica concessione, della durata settantennale, per la costruzione e la gestione del nuovo traforo del valico Stura-Tinée, degli accessi autostradali e della costruzione del traforo di Tende, nonchè i compiti di redigere i progetti preliminari e le procedure necessarie per la individuazione del concessionario per la realizzazione e la gestione del collegamento autostradale

Cuneo-Nizza e gli ulteriori compiti di preparare la documentazione necessaria agli Stati italiano e francese per richiedere, ai competenti organi della Comunità europea, l'erogazione dei contributi per gli studi di progettazione e dei finanziamenti per le opere da realizzare;

che il 15 gennaio 1996 i Governi francese e italiano hanno deciso la proroga, fino al 31 dicembre 1996, dell'attività della Commissione intergovernativa (la proroga dell'attività della delegazione italiana è stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1996), lasciando invariati i compiti previsti dal progetto iniziale e specificando che la stessa Commissione dovesse essere dotata dei mezzi economici necessari;

che in data 30 luglio 1996 l'allora Ministro dei lavori pubblici, dottor Di Pietro, in risposta alla lettera del Ministro dei trasporti e del turismo francese, ha assicurato il Governo francese sulla disponibilità del suo Ministero per una rapida soluzione della questione ed ha affermato di aver incaricato gli uffici del Ministero medesimo di predisporre un apposito provvedimento finalizzato al reperimento delle risorse per il finanziamento della delegazione italiana;

che ad oggi non risultano ancora predisposte risorse per il finanziamento dei lavori della Commissione da parte dello Stato italiano mentre la delegazione francese della Commissione ha realizzato gli studi tecnici ed ha iniziato, nel dicembre 1995, una prima fase di valutazione del progetto nella valle della Tinée, dovendo seguirne una seconda fase nel dicembre 1996;

che la delegazione italiana, a causa della mancanza di fondi, non è in condizione di mantenere i suoi impegni e, conseguentemente, rischia di ritardare l'insieme dei lavori della Commissione intergovernativa;

che, in stretto collegamento con l'attività della Commissione intergovernativa, le Camere di commercio e le Unioni industriali di Cuneo e di Nizza hanno realizzato, nell'ottobre 1995, uno studio, condotto presso 3.700 imprese della provincia di Cuneo e del Dipartimento delle Alpi marittime, dal quale emerge che otto imprese su dieci si attendono ricadute positive dalla realizzazione di questa nuova infrastruttura viaria, mettendo in evidenza l'importanza dell'opera per lo sviluppo economico e produttivo della regione Piemonte;

che, alla luce dei fatti, non è sufficiente un'ulteriore semplice proroga dell'attività della delegazione italiana, ma occorre l'immediata predisposizione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della Commissione al fine di confermare l'interesse da parte del Governo per il nuovo collegamento tra Cuneo e Nizza,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito fino ad oggi il finanziamento dei lavori della Commissione e quali siano le risorse economiche certe che si prevedono per il funzionamento della delegazione italiana;

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per risolvere questa assurda situazione che rischia di vanificare le decisioni assunte dai due Governi, impedendo la conclusione dei lavori della Commissione intergovernativa, anche tenendo conto della necessità di una sollecita

utilizzo delle risorse stanziato dall'Unione europea a favore del progetto, al fine di evitare che le medesime siano dirottate su altri progetti;

quali tempi si prevedano per la conclusione dei compiti della Commissione e per l'inizio dei lavori della realizzazione dell'opera di collegamento Cuneo-Nizza.

(4-03509)

(19 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, si rende noto che questa amministrazione, con propria direttiva n. 10726/8/48, ha disposto un ulteriore stanziamento fino a lire 5 miliardi per consentire alla delegazione italiana della commissione intergovernativa italo-francese di espletare ulteriori studi per il collegamento Cuneo-Nizza.

Tale delegazione, che ha anche il compito di approfondire gli aspetti relativi all'affidamento in concessione del tratto viario in questione, avrebbe dovuto espletare i propri compiti entro il 31 dicembre 1996.

Allo scopo di consentire a detta delegazione di portare a termine la progettazione preliminare è in corso di predisposizione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale l'attività della delegazione stessa viene prorogata al 31 dicembre 1998.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

CAMPUS, MELONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il piano operativo plurifondo (POP) 1989-93 prevedeva nel sottoprogramma FESR (Fondi europei per lo sviluppo regionale) uno stanziamento per la «viabilità minore» del Nord Sardegna;

che in tale stanziamento era previsto il finanziamento per la realizzazione della nuova arteria di collegamento tra Sassari e Alghero, i due più importanti e popolosi centri del territorio, nonché unica via di collegamento tra l'aeroporto di Fertilia e il bacino d'utenza;

che il piano è stato riprogrammato perché si è ritenuto che il finanziamento non poteva essere impiegato entro il 1999;

considerato:

che il collegamento viario oggi esistente, uno dei più trafficati in Sardegna in ogni periodo dell'anno, ha un tracciato le cui caratteristiche acuiscono le costanti situazioni di pericolo;

che gli odierni tempi di percorrenza del predetto tracciato sono elevatissimi per la vetustà del manto stradale, per la carreggiata angusta, per la continua presenza di diramazioni a penetrazione rurale,

per il succedersi di incidenti e per gli innumerevoli attraversamenti di centri abitati;

che la realizzazione della nuova strada statale è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, sociale e turistico del nord-ovest dell'isola,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario richiamare gli organi tecnici ed i responsabili politici ed amministrativi per tali gravissimi ed ingiustificati ritardi e soprattutto se non si ritenga di dover dare ai cittadini dei territori interessati le garanzie di un rinnovato ed economicamente sufficiente rifinanziamento dell'opera incompiuta.

(4-03444)

(16 dicembre 1996)

CAMPUS, MELONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con il Piano Operativo Plurifondo (POP) 1989-93 e 1994-99, nel sottoprogramma FESR (Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale) era stato previsto lo stanziamento per la «Viabilità minore» del Nord della Sardegna;

che in tale stanziamento era previsto il finanziamento per la realizzazione della nuova arteria di collegamento tra Sassari e Alghero, i due più importanti e popolosi centri del territorio, nonché unica via di collegamento tra l'aeroporto di Fertilia e il bacino d'utenza;

che l'appalto per la realizzazione di tale opera pubblica era stato aggiudicato alla ditta Ines di Bari nel 1993;

che i lavori, bloccati da tempo, coprono finora solo il 10 per cento dell'intera opera e i fondi già stanziati sono stati riassorbiti per essere assegnati ad altre opere;

considerato:

che la realizzazione della nuova strada statale è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico, sociale e turistico del nord-ovest dell'Isola;

che la ditta costruttrice risultava, già dal principio, poco credibile quanto ad efficienza e affidabilità tanto da essere costretta, alla fine, ad impiegare nei lavori solo quattro operai senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico;

che su tale anomala e assurda situazione sono in corso accertamenti da parte della magistratura;

rilevato:

che l'ANAS non risulta sia mai intervenuta con periodici e costanti controlli per verificare e contestare lo stato dei lavori;

che la direzione regionale della stessa azienda si era già più volte distinta, anche in passato, per mancanza di impegno e di competenza nella gestione di lavori fondamentali come l'adeguamento della strada statale n. 131 Sassari-Cagliari, anche se l'allora responsabile regionale ricopre attualmente la carica di direttore generale di una importante azienda sanitaria cagliaritano ove ha brillato di

recente solo per un intempestivo ed inopportuno aumento del proprio stipendio;

che la mancata realizzazione della strada ha prodotto già gravi disagi e danni alla popolazione,

si chiede di sapere se non si intenda attivare la costituzione di una commissione interna di inchiesta per accertare eventuali responsabilità da parte degli organi dell'ANAS sia a livello provinciale che regionale, nella vicenda, per una soluzione quanto più rapida della vicenda stessa, anche a seguito dell'iniziativa assunta dalla magistratura che potrebbe produrre ulteriori ritardi nella prosecuzione dei lavori per il completamento dell'opera.

(4-03855)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. (\*) – In merito alle interrogazioni indicate in oggetto, l'Ente nazionale per le strade rappresenta che i vincoli posti dalla prefettura di Sassari riguardo l'abbattimento delle piante di ulivo e dalla soprintendenza archeologica di Sassari circa il ritrovamento di reperti lungo l'asse stradale hanno contribuito ad impedire il regolare svolgimento dei lavori.

A seguito dell'approvazione della perizia di variante tecnica e della concessione di tutte le autorizzazioni necessarie all'abbattimento delle piante di ulivo, da parte della competente prefettura, solo in data 5 agosto 1996 detti lavori sono ripresi ed è stata effettuata la consegna totale delle opere.

L'impresa INES spa ha aperto i cantieri con i mezzi ed il personale necessario (20 operai) ed, in data 10 dicembre 1996, ha conferito il ramo d'azienda esercente l'attività dei lavori stradali alla Aleandri srl e, pertanto, ha sospeso i lavori licenziando il personale addetto.

Successivamente, in data 5 febbraio 1997 il competente compartimento di Cagliari è stato autorizzato dalla direzione generale dell'ente a provvedere alla consegna dei lavori del primo lotto – primo stralcio – alla impresa Aleandri a seguito della variazione contrattuale.

Detta impresa potrà quindi ora procedere alla riassunzione del personale e alla ripresa dei lavori.

Nell'itinerario Sassari-Alghero è in corso di esecuzione anche il primo lotto – secondo stralcio – per una lunghezza di 9.300 metri lineari con un avanzamento pari all'85 per cento.

Nel piano operativo plurifondo 1994-1999 e nella proposta di piano triennale sono inoltre previsti finanziamenti per altri due lotti per una lunghezza di metri lineari 11.200.

Dopo la definizione del tracciato e la progettazione esecutiva e acquisiti tutti i pareri necessari, tra cui quello di valutazione d'impatto ambientale, l'ANAS procederà all'appalto dei summenzionati due lotti.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.



ZIONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel cantiere di San Colombano, situato nel comune di Lastra a Signa (Firenze), è in costruzione il depuratore per l'intera area fiorentina e la stazione appaltante di tale opera è il comune di Firenze;

che l'impresa capo commessa è l'Italimpianti di Genova e le opere civili sono in subappalto al consorzio Firenze ambiente, composto dall'impresa Guarducci di Firenze e della cooperativa Sigla di Forlì; considerato:

che si è potuto verificare, e l'interrogante ne ha raccolto diretta testimonianza, che per più di un anno circa 20 operai, di Cosenza, agli ordini di un «caporale», hanno lavorato in condizioni di piena irregolarità, in quanto a fronte di una media di 250 ore lavorate e riscosse al mese risultano denunciate in busta paga mediamente 130 ore mensili;

che, secondo quanto dichiarato in una riunione ufficiale del 4 aprile 1996 fra i rappresentanti sindacali e i dirigenti delle imprese appaltanti, alla presenza di un amministratore del comune di Firenze, il capo cantiere sostiene di non aver «mai conosciuto» il suddetto «caporale»;

che tale situazione sembra essere cessata il 31 luglio 1996, a seguito della denuncia fatta dalle organizzazioni sindacali alla procura della Repubblica;

visto che il sindaco di Firenze, informato dalle organizzazioni sindacali della situazione nel cantiere di San Colombano, si è immediatamente attivato investendo la commissione appositamente costituita e presieduta dall'avvocato Fucile, che dovrà verificare la veridicità dei fatti sovraesposti e denunciati alla procura;

tenuto conto:

che nella provincia di Firenze il lavoro irregolare nel settore edile raggiunge, secondo le fonti Fillea CGIL, il 40 per cento dell'intero totale: 4 lavoratori su 10 subiscono la violazione delle leggi e dei contratti;

che tramite questa condizione imposta ai lavoratori si determinano evasioni contributive e fiscali, oltrechè un inquietante giro di centinaia di milioni al nero di cui s'ignora la provenienza;

che tale situazione crea di fatto una concorrenza sleale fra le imprese che partecipano agli appalti pubblici;

che l'area fiorentina in un breve arco di tempo sarà oggetto di cantierizzazione per opere pubbliche per migliaia di miliardi di investimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi per un controllo a tappeto sui cantieri dell'area fiorentina al fine di stroncare questa piaga prima che dilaghi anche nelle opere che si presenteranno nell'immediato futuro;

se non ritengano di rivolgersi alle proprie strutture territoriali per capire come mai attorno a tutto ciò regni il silenzio e l'impotenza più assoluta.

(4-01702)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze ha riferito che la costruzione del depuratore di San Colombano riguarda lavori appaltati e seguiti dal comune di Firenze, su cui il citato istituto non ha alcun potere di controllo se non per eventuali pareri.

Per i lavori appaltati e seguiti da questa amministrazione, il provveditorato ha assicurato che i tecnici preposti controllano costantemente affinché i cantieri e la mano d'opera siano regolarmente condotti secondo le norme in vigore.

Circa il potere ispettivo esercitato sui cantieri stessi, il competente ispettorato del lavoro di Firenze ha comunicato che dagli accertamenti svolti sono emerse irregolarità sull'osservanza delle norme vigenti in materia di previdenza ed assistenza sociale nei confronti del personale occupato nei cantieri di San Colombano.

In particolare è stato accertato che la ditta esecutrice delle opere civili ha omesso di registrare sul libro paga parte delle ore di lavoro effettuate dal personale e conseguentemente di versare agli istituti assicurativi i contributi ed i premi di legge.

Per tali irregolarità oltre alle violazioni di carattere amministrativo sono state ipotizzate, a carico dei responsabili, violazioni di carattere penale.

Quanto sopra è stato riferito alla competente autorità giudiziaria.

Il citato ispettorato, premesso che i conteggi sono tuttora in corso, ha fatto presente che le evasioni contributive si riferiscono a salari non registrati nel periodo dal 2 febbraio 1994 al 31 luglio 1996, per un importo totale di lire 321.172.919 pari a lire 160.586.000 circa di contributi evasi.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

COLLA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che si verificano continui incidenti che coinvolgono gli autoveicoli di operai della zona industriale «Ca' dei 3 Dì» e automezzi pesanti all'incrocio della suddetta area con la strada statale n. 412 in territorio del comune di Castelsangiovanni (Piacenza);

che la posizione dell'incrocio teatro di numerosi e sanguinosi incidenti si trova tra due cavalcavia (ferrovia ed autostrada A21) e ciò contribuisce ad aumentare la velocità degli automezzi di passaggio;

che la zona in oggetto è in espansione e quindi il traffico ivi diretto può solo aumentare,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi competenti per sollecitare i lavori di ampliamento della strada e predisporre

un'area da dedicare alla canalizzazione del traffico da e verso la zona industriale «Ca' dei 3 Di»;

se ritenga opportuno segnalare l'esigenza di migliorare l'illuminazione pubblica e la segnaletica orizzontale per prevenire i rischi dato che la zona è soggetta a frequenti nebbie.

(4-04052)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade con nota protocollo n. 1075 del 3 aprile 1997 comunica che al chilometro 43+000 della strada statale n. 412 «della Val Tidone» è ubicato un innesto con la strada comunale che serve la zona industriale-artigianale «Cà dei Tre Di».

Tale innesto risulta aperto e compreso in un tratto di statale rettilineo, in cui sono presenti alle estremità due cavalcavia, uno sulla A/21 ed uno sulla linea ferroviaria Piacenza-Tortona.

La struttura stessa dell'innesto, sicuramente autorizzato dall'ANAS al comune di Castel San Giovanni in tempi remoti e quindi con criteri di valutazione non più aggiornati ed adeguati, non risulta in effetti consona alla portata ed al volume di traffico odiernamente presente, in quanto lo stesso è privo di corsie di accelerazione e decelerazione e di corsie di accumulo centrali.

Il miglioramento delle condizioni di transito dell'area d'innesto potrebbe essere quindi apportato creando le predette corsie, anche sfruttando le vaste aree verdi, non di pertinenza della strada, presenti lateralmente all'area di innesto stessa; tale miglioramento è istituzionalmente delegato all'ente intestatario dell'innesto.

Nell'ottica della collaborazione tra l'ANAS ed il comune di Castel San Giovanni ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, l'ente stesso offre la propria completa disponibilità a valutare qualsiasi proposta progettuale che il comune territorialmente interessato voglia sottoporre garantendo anche, per quanto possibile, un impegno sotto il profilo economico.

Infine l'ANAS fa presente che la segnaletica orizzontale presente nell'area dell'incrocio in questione è risultata, a seguito di un sopralluogo tecnico all'uopo effettuato, in perfetto stato di manutenzione.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, «Attuazione della direttiva n. 94/80/CE, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione

europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza», prevede all'articolo 1 che tale diritto sia subordinato alla presentazione, da parte dei «cittadini dell'Unione» di una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta;

che tale decreto all'articolo 3 prevede che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

che tale termine per quanto riguarda le elezioni amministrative di Milano a norma di legge risulta scaduto in data odierna il 23 marzo 1997;

che nessun cittadino straniero residente a Milano è stato informato di tale procedura da seguire e tantomeno del termine di scadenza apposto;

che a Milano risiedono 12.000 cittadini europei,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire con tempestività per ovviare a tale incresciosa situazione:

consentendo una proroga di almeno 10 giorni al termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 197 del 1996;

lanciando una campagna di informazione tramite stampa e televisione rivolta ai cittadini europei residenti nel nostro paese.

(4-04993)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. — In vista delle elezioni amministrative del 27 aprile 1997 questo Ministero ha impartito tempestive istruzioni con circolare n. 15 del 1997 affinché i sindaci dei comuni interessati alle consultazioni curassero la massima pubblicazione della facoltà, per i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, di poter esprimere il proprio voto e di poter presentare la propria candidatura in occasione di dette elezioni, inoltrando apposita domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza.

Al fine, peraltro, di consentire la più ampia partecipazione alle votazioni dei suddetti cittadini e nel rispetto del principio della *par condicio*, che costituisce uno dei cardini del trattato di Maastricht, con successiva direttiva (circolare n. 28 '97 del 28 marzo), sono state impartite istruzioni affinché, in analogia a quanto disposto dalla normativa per i cittadini italiani, venissero accolte le istanze dei cittadini comunitari ancorchè prodotte successivamente al 23 marzo (quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi).

In tal caso, infatti, l'ammissione al voto è disposta, esperiti i necessari accertamenti, dal sindaco a mezzo di apposita attestazione, nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale l'elettore stesso è assegnato.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

D'ALÌ, VEGAS. – *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'articolo 23 del disegno di legge n. 1925 (conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) prevede che sia «posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute»;

considerato che in data 22 gennaio 1997 l'onorevole Gianni Francesco Mattioli, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, durante la seduta delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite del Senato della Repubblica, ha dichiarato che tale provvedimento garantirebbe un risparmio di novanta miliardi, ma che il costo della progettazione dei suddetti locali risulta ammontare a sei miliardi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo ritengano giustificabile un rimborso di sei miliardi per spese di progettazione di locali che non verranno mai realizzati;

chi risulti essere il progettista in questione;

quali soggetti hanno disposto tale opinabile rimborso spese.

(4-03872)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste ha riferito quanto segue:

il progetto della costruzione della scuola della Guardia di finanza è stato redatto dalla concessionaria Servizi tecnici spa;

il pagamento dell'attività di progettazione è stato disposto in conformità ai patti contrattuali concordati con la convenzione 5 luglio 1990, rep. n. 883, regolarmente registrata dalla delegazione regionale della Corte dei conti di Trieste. È stato quindi corrisposto un primo acconto pari a lire 547.004.081 corrispondente al 10 per cento dell'importo risultante dal piano economico del progetto di massima del primo lotto funzionale.

Un secondo acconto pari alla differenza tra quanto corrisposto con il primo acconto ed il 90 per cento dell'importo dovuto corrispondente a lire 5.449.743.403 è stato corrisposto dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Resta ancora da corrispondere l'importo di lire 141.606.320 per la progettazione delle opere complementari più il saldo della somma residua che, a norma di contratto, sarebbe da liquidare unitamente al pagamento della rata di saldo dei lavori.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

DE MARTINO Guido. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare gli articoli 13, 14 e 15, detta le nuove norme sulla gestione idrica, sulla rideterminazione delle tariffe e sulla gestione acque reflue;

che il decreto-legge n. 79 del 17 marzo 1995, coordinato con la legge di conversione n. 172 del 17 maggio 1995, all'articolo 2, comma 3-bis, dispone che fino all'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge n. 36 del 1994 la riscossione dei canoni delle acque reflue viene effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio, n. 43;

esaminato, altresì, il decreto 1° agosto 1996 del Ministero dei lavori pubblici, ad oggetto: «Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione delle tariffe di riferimento del servizio idrico integrato», che decreta la piena attuazione della legge «Galli»;

considerato che la gestione dell'acquedotto del comune di Casavatore, mediante una convenzione trentennale, fu affidata alla Compagnia di illuminazione e scaldamento col gas spa dal 1° gennaio 1991;

rilevato che ai sensi della normativa citata innanzi l'amministrazione civica ha rivolto alla predetta concessionaria alcune richieste sulla gestione *de quo* e precisamente:

determinazione delle tariffe idriche da parte degli enti locali;

elaborazione e riscossione canoni acque reflue da parte degli enti gestori dell'acquedotto comunale, nel caso specifico la Napoletanagas;

che i relativi riscontri non hanno del tutto convinto l'amministrazione tutta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire, con sollecitudine, il proprio parere su tutta la vertenza espressa in premessa;

se la determinazione delle tariffe idriche spetti agli enti locali, anche, ai sensi e per gli effetti del decreto 1° agosto 1996;

se l'elaborazione e la relativa riscossione dei canoni acque reflue spetti all'ente che gestisce l'acquedotto comunale.

(4-03553)

(20 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione generale della difesa del suolo con nota protocollo n. US/128 del 27 febbraio 1997 fa presente che con deliberazione del 27 novembre 1996, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997, il CIPE ha stabilito le direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti e della quota di servizio di fognature per l'anno 1997 che sono state adottate a partire dal 28 febbraio 1997.

In conformità alle indicazioni generali in materia di politica economica è stato stabilito che gli incrementi tariffari non debbono superare la misura dell'1,4 per cento pari alla differenza tra il tasso

di inflazione programmato e quello di crescita obiettivo della produttività.

Gli enti gestori possono derogare da tale limite, a condizione che la media ponderata degli incrementi sia comunque inferiore a tale soglia. Ai fini della determinazione della tariffa base e della sua articolazione, fino all'entrata in vigore di quella prevista dalla legge n. 36 del 1994, continuano ad applicarsi le direttive di cui al punto 1 della delibera CI-PE del 10 maggio 1995, che di seguito si riporta: «... Ai fini della determinazione della tariffa base, nonchè dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni tariffario-territoriali esistenti e salvo quanto diversamente stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP nn. 45/1974, 46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni».

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la regione Campania è notoriamente ricca di germoplasma di specie ortofrutticola;

che, in particolare, la provincia di Salerno è caratterizzata da ecotipi di frutta e ortaggi tra i quali vanno ricordati le mele annurche, i fichi del Cilento, il pomodoro San Marzano;

che molti di questi ecotipi utilizzati dalla tradizione culinaria campana e nazionale sono a forte rischio di estinzione;

che, pertanto, si corre il concreto rischio di perdere una insostituibile quantità di risorse genetiche necessarie alla produzione di alimenti di caratteristiche nutrizionali superiori ed alla formazione di programmi di miglioramento genetico,

gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda assumere concrete iniziative per il recupero e la salvaguardia delle varietà e dei tipi locali, al fine di accrescere la variabilità genetica delle specie coltivate ed ampliare la disponibilità di materiali di base per l'ottenimento di nuove varietà migliorate.

(4-04538)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si premette che l'argomento evidenziato dagli onorevoli interroganti con l'atto cui si risponde è attualmente oggetto di vivace discussione da parte dei gruppi di lavoro in ambito della Convenzione sulla biodiversità nonchè delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Queste ultime, in particolare, riguardano gli aspetti della conservazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, la cui trattazione si svolge sotto il controllo della FAO.

In tale ambito, occorrerà prestare particolare attenzione a quanto emerso nel corso della Conferenza tecnica internazionale sulle risorse fitogenetiche tenutasi a Lipsia dal 17 al 23 giugno 1996: durante tale Conferenza, infatti, sono state tracciate le linee guida per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura attraverso un piano di azione globale.

Lo strumento legislativo per attuare i principali obiettivi di detto piano è l'«International Undertaking» il quale è attualmente oggetto di negoziazione in ambito FAO.

Si precisa che nel corso della III sessione straordinaria della Commissione sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, tenutasi a Roma dal 9 al 13 dicembre 1996, non si è potuto giungere ad una soddisfacente soluzione dei principali problemi (scopo, accesso e diritti dei coltivatori) e si è pertanto rinviata la trattazione ad una successiva sessione.

Ciò premesso, occorre sottolineare che, rispetto a quanto richiesto, devono evidenziarsi due diversi aspetti della questione.

Il primo è da riferirsi alla conservazione del materiale genetico ed ha carattere propedeutico al livello successivo, che riguarda l'accesso e quindi l'utilizzo dello stesso materiale.

Esso ha come riferimento le diverse realtà territoriali dei singoli Stati, tenendo conto del fatto che non solo gli organismi pubblici ma anche quelli privati possono farsi parte diligente nel conservare quelle risorse genetiche vegetali qualificate come utili ai fini della produzione.

Il secondo livello, invece (sulla base dell'International Undertaking), si svolge sul piano internazionale ed in questo caso l'obiettivo dell'accesso alle risorse fitogenetiche diventa prevalente. Per perseguire tale obiettivo è necessaria la costituzione di una rete internazionale dove i singoli paesi, ma anche le comunità locali e i soggetti privati, possano conferire le risorse genetiche conservate di modo da costituire una sorta di «banca» del materiale genetico, alla quale sarà possibile attingere.

La regolamentazione di tale accesso è ancora oggetto di negoziazione presso la FAO, dove occorrerà stabilire se le modalità attuative potranno essere ispirate al libero accesso o se questo andrà disciplinato sulla base di accordi bilaterali.

Peraltro, va considerato che l'attività di conservazione non è finora sufficientemente documentata e, pertanto, non sono per il momento disponibili idonee descrizioni delle risorse fitogenetiche conservate.

Inoltre, il citato sistema «in rete» internazionale non è ancora entrato in fase operativa, lasciando perciò lo scambio delle risorse fitogenetiche all'iniziativa delle singole parti interessate.

Si può assicurare comunque che questa amministrazione, per il tramite dei propri organismi a ciò competenti, segue con estrema attenzione lo svolgersi della questione sopra descritta, al fine di pervenire alla migliore tutela delle varietà vegetali, ivi compresa



la sperimentazione mirata all'accrescimento della variabilità e disponibilità dei materiali genetici.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(29 maggio 1997)

---

DI ORIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il municipio di Tornimparte (L'Aquila) vive una situazione di estrema precarietà, subendo il sindaco episodi di intimidazione riportati anche dalla stampa locale e che sono emblematici del clima che si vive all'interno di esso;

che tale situazione, venutasi a creare per la presenza precaria del segretario comunale (due giorni alla settimana e a scavalco) e per l'avvicendamento frequente dei segretari (27 in tre anni), ha ovviamente rallentato l'attività amministrativa;

che tale situazione di inoperosità sta creando disagio fra i cittadini tanto da sfociare in episodi di intimidazione;

che la mancata volontà tra gli impiegati di una effettiva collaborazione con il sindaco e gli amministratori nonché conflittualità esistenti da anni tra i dipendenti e mai affrontate in maniera decisiva impediscono il normale svolgimento dell'attività amministrativa,

si chiede di sapere quali interventi si intenda attuare per ovviare a tale disagio e in particolare per garantire la presenza a tempo pieno di un segretario comunale, indispensabile per il normale svolgimento dell'attività di un comune costituito da 18 frazioni, come quello di Tornimparte.

(4-03735)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Con l'atto parlamentare in oggetto si chiede di sapere quali interventi si intenda attuare per garantire la presenza a tempo pieno di un segretario comunale presso la segreteria del comune di Tornimparte (L'Aquila).

Al riguardo, va innanzitutto premesso che il comune di Tornimparte ha un proprio segretario titolare, la dottoressa Leondina Baron, vincitrice di concorso, che, dapprima assente per motivi di salute, sempre confermati dalle visite fiscali disposte dalla competente prefettura, risulta attualmente assente per maternità ai sensi della legge n. 1204 del 1971.

Pur in condizioni non facili, rappresentate dalla carenza negli organici di quel ruolo provinciale di segretari comunali, la prefettura dell'Aquila ha sempre provveduto a garantire il servizio di segreteria presso il comune in argomento concordando con il sindaco la scelta

dei funzionari cui affidare l'incarico di temporanea sostituzione del titolare e i giorni in cui tale sostituzione doveva essere effettuata.

Questo Ministero, non potendo attribuire la titolarità della sede di Tornimparte ad altro segretario comunale, per ovviare ai disagi rappresentati da una saltuaria presenza del segretario incaricato dello scavalco, in data 10 febbraio 1997 ha conferito la reggenza a tempo pieno, fino al rientro della titolare della segreteria comunale in argomento, alla dottoressa Maria Paravati, titolare di una sede in altra provincia.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*

NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

---

DOLAZZA, ROSSI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e ai Ministri senza portafoglio per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che al termine delle manifestazioni olimpiche di Atlanta nella stessa città della Georgia si sono svolte le Olimpiadi per handicappati;

che l'attenzione nei confronti degli handicappati (o disabili) non può essere sollevata solo ed esclusivamente quando si dibattono in Aula o in Commissione proposte di legge che riguardano gli handicappati (o disabili);

che troppo spesso si interpreta solo demagogicamente il problema dell'*handicap*,

si chiede di conoscere:

per quale motivo, al termine delle Olimpiadi di Atlanta, la RAI-TV abbia lasciato scoperta la sede di Atlanta e non abbia offerto il proprio servizio (pubblico) nel riprendere i giochi olimpici degli handicappati;

per quale motivo, con la finalità di accompagnare una delegazione di settanta atleti, si sarebbero resi necessari sessanta accompagnatori, dei quali la maggior parte funzionari del CONI residenti a Roma;

per quale motivo i funzionari del CONI non fossero alloggiati nel villaggio olimpico, ma in hotel;

se sia vero che i rappresentanti del CONI erano alloggiati nell'Hotel Marriott al costo di 400 dollari al giorno;

se sia vero che il *badge* (distintivo di libero ingresso alle manifestazioni olimpiche) di «atleti guida» veniva utilizzato dai funzionari del CONI anzichè dagli accompagnatori degli atleti;

se sia vero che gli atleti, quando hanno avuto bisogno di pezzi di ricambio per i mezzi usati in gara, non hanno potuto usufruire delle auto di supporto perchè utilizzate dai funzionari del CONI;

se sia vero, invece, che l'organizzazione aveva messo a disposizione degli atleti e dei loro accompagnatori tali mezzi;

se sia vero, infine, che la RAI-TV ha trasmesso in Italia solo qualche breve spezzona di filmato inerente alle gare degli atleti handicappati e spesso in orari antelucani (notturni).

(4-02807)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI e dalla Federazione italiana sport disabili, si fa presente quanto segue.

In base ai criteri stabiliti dall'APOC (Comitato organizzativo Paraoimpiadi Atlanta), la qualificazione ai giochi olimpici è stata ottenuta da 73 atleti azzurri.

In relazione al numero di atleti qualificatisi, sono state previste 22 persone di supporto, a cui sono stati aggiunti 5 assistenti specializzati previsti dall'APOC per la presenza di 12 atleti ciechi totali e 3 atleti tetraplegici, 12 atleti guida di atletica leggera e ciclismo e 11 figure previste dall'organizzazione (capo delegazione non vedente, guida al capo delegazione, personale di segreteria, interprete, addetti stampa e relazioni esterne).

L'APOC ha previsto che ciascun NPC (Comitato nazionale paraolimpico) avesse diritto ad un numero di rappresentanti, in ragione di uno ogni 20 componenti la delegazione. A questa categoria potevano appartenere presidenti e segretari degli NPC, delle federazioni internazionali, rappresentanti politici dei vari paesi, eccetera. L'alloggio previsto per questa categoria è stato stabilito dall'APOC presso l'Hotel Marriot Marquis, quartiere generale del governo dell'IPC. Il costo fissato per ciascuna stanza doppia ammontava a 138 dollari+13 per cento di tasse al giorno. Il rigidissimo sistema di sicurezza non consentiva lo scambio di accrediti che, tra l'altro, erano dotati della fotografia del titolare.

L'APOC ha messo a disposizione di ciascun NPC una autovettura con autista che è stata utilizzata dai componenti la delegazione, a seconda delle priorità. Non risulta che la stessa sia mai stata negata ad atleti o tecnici che ne abbiano fatto richiesta al capodelegazione.

Per quanto concerne lo spazio dedicato dalla RAI-TV alle Paraoimpiadi di Atlanta, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto presente che, nel periodo compreso tra il 17 e il 28 agosto 1996, alla suddetta manifestazione è stata dedicata una rubrica quotidiana della durata di circa 15 minuti, trasmessa su Raitre all'inizio del programma «TGS pomeriggio sportivo», in onda a partire dalle ore 15,30.

La concessionaria RAI ha, inoltre riferito che, con una lettera dell'11 ottobre 1996, inviata al direttore della Testata giornalistica sportiva, il presidente della Federazione italiana sport disabili ha manifestato soddisfazione per l'attenzione riservata all'avvenimento, seguito «con simpatia e professionalità», aggiungendo che «il movimento sportivo dei disabili si è sentito degnamente rappresentato e compreso nei commenti e nelle immagini trasmesse».

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(20 maggio 1997)

FOLLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso: che nel dicembre del 1996 è iniziata l'opera di collegamento tra la città di Urbino e la Flaminia;

che tale collegamento è denominato «bretella di Urbino»;

che i lavori, attesi da oltre 30 anni, sono stati interrotti a causa dell'intervento del Ministro dell'ambiente il quale ha rilevato che il progetto è mancante della valutazione di impatto ambientale;

che l'autorizzazione a cominciare i lavori era stata concessa poichè all'epoca la valutazione di impatto ambientale non era richiesta;

che la sospensione dei lavori ha provocato le giuste rimostranze di utenti e cittadini;

che si è avuta notizia che attualmente è in atto un contenzioso tra la società francese aggiudicataria dell'appalto e lo Stato italiano che è tenuto a pagare alla suddetta impresa oltre 30 milioni al giorno di penalità a causa dell'impedimento della prosecuzione dei lavori;

che tale penalità comporta un esborso dello Stato italiano pari a 900 milioni al mese,

l'interrogante chiede di sapere come si giustifichi un tale spreco di danaro pubblico, quando il nostro Governo si dichiara continuamente costretto a ritoccare pensioni e sanità per «racimolare» denaro al fine di porre rimedio al debito pubblico.

(4-04803)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato che i lavori della bretella di Urbino sono stati aggiudicati con gara ufficiosa in data 17 giugno 1991 all'associazione temporanea imprese (mandataria) Depurimpianti, per prestazione integrata sulla base di un progetto di massima regolato da specifica convenzione. Detta convenzione prevede all'articolo 4 un tempo di 150 giorni per la redazione del progetto esecutivo da parte del concessionario al quale con verbale del 29 gennaio 1992 è stato consegnato il progetto di massima.

Successivamente in data 11 giugno 1992 l'impresa mandataria consegnava il progetto esecutivo che veniva esaminato con esito positivo dalla regione Marche e sul quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS esprimeva parere favorevole.

L'ente riferisce che la consegna dei relativi lavori ha avuto luogo in data 19 aprile 1995 dopo l'acquisizione del parere favorevole espresso con nota n. 6088 del 4 marzo 1995 dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il progetto esecutivo è stato corredato dal computo stima redatto sulla base dei prezzi 1992.

Attualmente l'ANAS rappresenta che i lavori di completamento della bretella di Urbino sono stati sospesi per decisione del Ministero dell'ambiente che ha richiesto uno studio di variante altimetrica per minimizzare l'impatto ambientale dell'opera. Detto studio in data 20 di-

cembre 1996 è stato inoltrato al Ministero dell'ambiente - servizio di valutazione impatto ambientale.

A tutt'oggi non risulta all'ANAS che il Ministero dell'ambiente abbia espresso il proprio parere sulle procedure da seguire per la valutazione di impatto ambientale.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO, CORRAO, FIGURELLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* - Premesso:

che il collegio regionale dei costruttori aderenti all'ANCE, le sezioni territoriali siciliane, ed in generale le imprese edili isolane hanno manifestato una forte preoccupazione in merito all'inasprimento dei requisiti economici e finanziari, proposti dall'apposita commissione ministeriale di studio, nell'ambito della riarticolazione delle categorie di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori;

che l'articolo 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 (legge-quadro in materia di lavori pubblici), stabilisce infatti, tra l'altro, che «Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categoria in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2»;

che, in attuazione della suddetta norma, una apposita commissione ministeriale di studio, presieduta dall'onorevole Angelo Balducci, ha formulato delle proposte di modifica dell'Associazione nazionale dei costruttori che comporterebbero, se approvate, l'accorpamento di alcune categorie e l'inasprimento dei requisiti economici e finanziari (cifra d'affari nel quinquennio pari al 100 per cento della somma delle iscrizioni possedute e costo del personale, sempre nel quinquennio, pari al 10 per cento di tale cifra d'affari) da documentare da parte delle imprese in sede di revisione delle iscrizioni all'Associazione nazionale dei costruttori;

che tali proposte, ad avviso dei costruttori edili, appaiono «fortemente» penalizzanti, soprattutto se si tiene conto della gravissima crisi che ha colpito il settore delle opere pubbliche negli ultimi anni e che in Sicilia non accenna minimamente ad attenuarsi;

che peraltro gli attuali parametri (cifra d'affari pari al 40 per cento della somma delle iscrizioni e costo del personale pari al 10 per cento della cifra d'affari) non possono considerarsi affatto sottodimensionati anche in relazione al fatto che l'accorpamento delle iscrizioni con conseguente diminuzione del loro importo complessivo, andrebbe, di fatto ad interessare solamente una piccolissima parte dell'imprenditoria edile siciliana;

che la questione è ovviamente al centro di un dibattito su scala nazionale e, pertanto, anche nell'agenda degli organi centrali delle diverse associazioni di categoria;

che la crisi del settore, particolarmente sentita in Sicilia e nel Meridione, ha già distrutto e rischia di continuare a distruggere un enorme patrimonio imprenditoriale e di lavoro accumulato negli anni reprimendo, fra l'altro, un contributo essenziale e decisivo per la ripresa;

che migliaia di lavoratori e professionisti rischiano di essere definitivamente espulsi dal mercato;

che un'Italia più moderna nelle istituzioni e nell'economia non può permettere che si rinunzi, a causa anche di qualche errore, ad un patrimonio inestimabile di risorse professionali che sarebbe, tra l'altro, difficile da ricostruire;

che al contrario si deve assolutamente tentare di mettere questo settore strategico dell'economia nazionale e meridionale nelle condizioni di competere anche in campo europeo;

che non è possibile che, in un momento in cui si tende a difendere strenuamente la piccola e media impresa e nel quale tante piccole e medie imprese edili italiane hanno visto drasticamente crollare portafoglio lavori, risorse e fatturato, si pensi di procedere ad inasprire, in fase di revisione dell'Albo, i parametri economico-finanziari da documentare,

si chiede di sapere:

se si intenda consultare le principali organizzazioni dei costruttori edili nella Sicilia e nel Mezzogiorno prima di arrivare ad una scelta definitiva;

se si intenda favorire scelte migliorative delle proposte presentate dalla apposita commissione ministeriale.

(4-03816)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione in oggetto si rappresenta che le proposte di modifica al regolamento di attuazione dell'Albo nazionale costruttori, formulate dalla commissione di studio presieduta dall'ingegner Angelo Balducci, sono attualmente oggetto di esame e valutazione da parte dell'ufficio legislativo.

Si assicura che prima dell'adozione di un'eventuale iniziativa legislativa in materia saranno tenute nella debita considerazione le istanze delle principali organizzazioni imprenditoriali.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che mercoledì 6 novembre 1996 il consiglio comunale di Procida (Napoli) ha approvato all'unanimità una mozione presentata dalle oppo-

sizioni consiliari (che constano di una lista civica denominata «Procida 99» e di un raggruppamento Forza Italia-CDU);

che in questo documento si stigmatizzano le difficoltà economiche nelle quali versano gli enti locali, difficoltà che non vengono tenute in debito conto dalla manovra finanziaria predisposta dal Governo ed in via di approvazione ma che, anzi, risulterebbero addirittura aggravate;

che, come ricordato dalla mozione, «la legge finanziaria 1997 prevede una manovra di 32.500 miliardi di nuove entrate e tagli per 30.000 miliardi, per un riequilibrio complessivo di 62.500 miliardi»;

che, sempre nella mozione, viene «osservato che fra i tagli vengono ancora una volta penalizzati i trasferimenti agli enti locali ormai ridotti ai limiti della sopravvivenza con conseguente riduzione della qualità e quantità dei servizi forniti alla cittadinanza; che le nuove entrate penalizzano in particolare vaste categorie di lavoratori a reddito fisso ed i ceti medi produttivi; che fra le nuove entrate spiccano quelle gravanti sulla casa, per cui il nostro paese risulta essere il primo in Europa per la pressione fiscale su tale bene»;

che il consiglio comunale dell'isola di Procida ha fatto proprie queste considerazioni ed ha invitato e «fatto voti affinché il Governo ed il Parlamento vogliano largamente modificare l'impostazione della legge finanziaria 1997 che, pur nel necessario rigore richiesto dalla grave situazione della finanza pubblica e dalla necessità di far parte fin dal 1999 dell'Unione monetaria europea, risponda a criteri di equità e solidarietà e non penalizzi la ripresa economica e produttiva del paese»;

che l'iniziativa del comune di Procida è quantomai significativa, e per la portata delle osservazioni e per l'unanimità dei consensi riscossi dal civico consesso,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno fare proprie le richieste dei rappresentanti consiliari procidani ed approfondirle seriamente, magari convocando il sindaco avvocato Muro (quale massimo rappresentante del consiglio comunale di Procida) per farsi illustrare nei dettagli la mozione approvata.

(4-02859)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono segnalate le difficoltà finanziarie nelle quali versano gli enti locali a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, disposta con la manovra di finanza pubblica per il triennio 1997-1999.

Al riguardo, va innanzitutto premesso che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha recato disposizioni non solo per gli enti locali, ma anche per i settori della sanità, del pubblico impiego, dell'istruzione, della finanza regionale, della previdenza e dell'assistenza.

Con specifico riferimento agli enti locali, l'articolo 1, comma 162, della citata legge prevede che i tagli nei trasferimenti statali agli enti in questione abbiano decorrenza dal 1998 e che gli stessi,

pari a 600 miliardi, si inquadrino in un disegno complessivo di riordino della finanza locale.

A tal fine assumono particolare rilievo le seguenti disposizioni:

1) la revisione dell'attuale sistema dei trasferimenti statali (articolo 1, commi 175 e seguenti, della legge n. 662 del 1997);

2) l'istituzione dell'IREP e la conseguente possibilità per i comuni e le province di istituire un'addizionale all'IREP e di compartecipare, nel periodo transitorio, al gettito dell'imposta regionale (articolo 3, comma 144);

3) l'attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare, con proprio regolamento, tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione (articolo 3, comma 149);

4) l'attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA, nonchè l'attribuzione alle stesse province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli (articolo 3, comma 149); la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo, con la fattiva partecipazione di province e comuni, al fine di pervenire all'aggiornamento del catasto e alla sua gestione unitaria con gli stessi enti locali (articolo 3, comma 154).

Giova precisare che le citate disposizioni non sono dirette a ridurre le risorse finanziarie attribuite agli enti locali, ma costituiscono un punto importante verso una maggiore autonomia, che potrà ricevere nuovi e più significativi impulsi con la definizione dei nuovi assetti istituzionali degli enti territoriali.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PENNACCHI

(4 giugno 1997)

---

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblica e per le aree urbane.* – Premesso:

che come noto, l'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada) ha introdotto i Piani urbani del traffico (PUT), dettandone, tra l'altro, i criteri-guida;

che successivamente con la circolare del Ministero dei lavori pubblici del giugno 1995 sono state emanate le direttive per la redazione, l'adozione e l'attuazione dei PUT;

che l'interrogante, in data 24 luglio 1996, ha presentato in merito allo stato di attuazione dei PUT un ordine del giorno al Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 320;

che in tale ordine del giorno, approvato dall'Aula nella stessa seduta del 24 luglio 1996, il Senato impegnava il Governo «ad accertare quanti e quali siano i comuni inadempienti e di conseguenza



a provvedere d'ufficio alla esecuzione dei relativi PUT ovvero a nominare un commissario *ad acta*;

che l'interrogante il 18 settembre 1996 con l'interrogazione a risposta scritta 4-01656 rivolta, tra gli altri, a codesto ministro dei lavori pubblici, chiedeva di sapere «se si intenda far rispettare il comma 10 dell'articolo 36 del codice della strada per i comuni inadempienti» ovvero «se si voglia, in caso contrario, procedere alla nomina dei commissari *ad acta* come richiesto nell'ordine del giorno approvato dall'aula del Senato;

che il Ministro dei lavori pubblici, all'epoca il dottor Antonio Di Pietro, con lettera inviata anche all'interrogante il 28 ottobre 1996, in risposta alla citata interrogazione del 5 settembre 1996, nell'impegnare il Dicastero alla risoluzione delle problematiche connesse all'adozione dei PUT per i comuni inadempienti non escludeva, peraltro, la possibilità «di utilizzare il potere sostitutivo» sia pur «in casi eccezionali»;

che da recenti notizie di stampa (si veda «Il Sole 24 ore» di venerdì 21 febbraio 1997, pagina 15) si apprende, viceversa, che un funzionario dirigente dell'ispettorato al traffico del Ministero dei lavori pubblici, dottor Corrado Lo Schiavo, afferma, in merito alla nomina dei commissari *ad acta* per i comuni inadempienti alla redazione dei PUT che, «i commissari non risolverebbero il problema» ritenendo, altresì, che i ritardi sono da imputarsi all'inadeguatezza delle strutture dei comuni ed alla mancanza di personale tecnico adeguato nonché all'assenza della necessaria cultura;

che le concordi affermazioni del dottor Mario Carrara, direttore del Centro studi sui sistemi di trasporto (CSST) società del gruppo FIAT, appaiono quantomeno inopportune, strumentali ed interessate, atteso che tra i compiti del CSST rientra anche quello della consulenza per la redazione dei PUT,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risulti vero che il Ministero dei lavori pubblici ha già promosso la costituzione di un gruppo di lavoro per confrontare e valutare soluzioni tecniche, esigenze di miglioramento del quadro normativo, indirizzi di metodo, eccetera;

quali siano i motivi per cui il Ministro dei lavori non ha ancora dato corso alla nomina dei commissari *ad acta* per la redazione dei PUT dei comuni che, ad oggi, risultassero inadempienti a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero a provvedere d'ufficio alla esecuzione dei medesimi PUT;

se non si ritenga, alla luce delle inefficienze riscontrate ad oggi, di modificare l'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, demandando alle regioni i compiti di provvedere alla realizzazione d'ufficio dei Piani urbani di traffico e alla loro realizzazione anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

(4-04432)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rappresenta che la

Commissione lavori pubblici del Senato nella seduta del 5 marzo 1997 ha impegnato il Governo a dar corso alla esecuzione d'ufficio ovvero alla nomina dei commissari *ad acta* nei confronti dei comuni che non hanno ancora provveduto all'affidamento dell'incarico di redazione dei PUT.

È stata, pertanto, avviata la procedura di diffida a provvedere assegnando ai comuni interessati un termine di novanta giorni.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

LAURO, NOVI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* – Premesso:

che presso la 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato è in corso un'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano, in seguito ai noti ultimi eventi anche dolorosi verificatisi nei mesi scorsi;

che dalle audizioni è emersa una completa mancanza di coordinamento tra il centro e la periferia che continua a ritardare una strategia complessiva ed unica delle importanti problematiche connesse;

che gli onorevoli Ministri in indirizzo hanno dichiarato di voler predisporre un piano di interventi economico-finanziari per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

che è necessario intervenire per il disinquinamento dell'intero Golfo di Napoli;

che la rete fognaria di Napoli, con uno sviluppo di circa 100 chilometri, in buona parte risale ancora all'epoca borbonica; per la particolare conformazione orografica della città la rete si sviluppa su tre livelli:

1) la zona alta ad una quota superiore a metri 12,50 sul livello del mare, il cui «collettore alto» parte da piazza Carlo III ed arriva a Piedigrotta dove prende la denominazione di emissario di Cuma;

2) la zona media ad una quota tra metri 4,50 e 12,50, il cui «collettore medio» parte da piazza Garibaldi e giunge a Piedigrotta in apposita vasca dove le elettropompe sollevano le acque sversandole nell'emissario di Cuma;

3) la zona bassa ad una quota tra metri 2 e 4,50 è servita da due collettori, uno ad oriente e l'altro ad occidente: il collettore basso orientale che ha origine in via Marina, arriva all'inizio di via Brin e, presso piazza Duca degli Abruzzi, sversa a mare le acque; il collettore basso occidentale è costituito da due rami che portano le acque luride in una vasca sottoposta al fabbricato dell'impianto di sollevamento ubicato nella villa comunale;

che nel progetto speciale per il disinquinamento del Golfo di Napoli (PS3) era previsto il comprensorio n. 2 relativo all'area Napoli-est;

che tale comprensorio prevedeva la costruzione di un mega-impianto di depurazione nell'area di San Giovanni a Teduccio;

che la ex Cassa del Mezzogiorno prevedeva di costruire questo impianto per il trattamento di 7 metri cubi al secondo circa di portata nera e 35 metri cubi al secondo circa di portata di pioggia, con il compito di depurare i liquami provenienti dalla zona orientale di Napoli e dai comuni vesuviani di Portici, Ercolano e Torre del Greco;

che una volta costruito l'impianto di Napoli-est quest'ultimo avrebbe dovuto gradualmente sostituire il piccolo ed allora obsoleto impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio, costruito peraltro vicino alla costa ed in luogo densamente abitato (attualmente tale impianto è stato rammodernato dal commissariato straordinario del comune di Napoli con i fondi post-terremoto);

che la Casmez, nel 1990, ha trasferito parte dei collettori già costruiti e l'area dell'impianto di depurazione di Napoli-est alla regione Campania che ha avviato la costruzione dell'impianto ed il completamento di alcuni collettori;

che allo stato, per la fine del 1997, l'impianto di depurazione con l'emissario a mare e le condotte sottomarine verrà completato in una prima linea funzionale e funzionante;

che occorrerà nel seguito prevedere il completamento di una seconda linea ed il finanziamento per l'adeguamento alla nuova normativa europea n. 217/91;

che della rete dei collettori è già completato il collettore alto orientale per la raccolta dei liquami della zona orientale di Napoli, mentre il collettore basso orientale, in parte finanziato con i fondi europei «POP» e che in parte deve essere finanziato con nuovi fondi, deve essere ancora realizzato;

che nel progetto del collettore basso orientale è prevista anche una modifica funzionale del collettore medio orientale che consentirà la raccolta di tutti i liquami del centro di Napoli per inviarli all'impianto di depurazione di Napoli ovest-Cuma;

che il secondo collettore già realizzato è il collettore Vesuviano che parte dalla stazione di Bagno Nuovo in Portici per arrivare all'impianto di Napoli-est; era previsto inoltre l'allaccio di ulteriori tre tronchi di collettori in testa al predetto collettore Vesuviano:

Torre del Greco - primo lotto;

Torre del Greco - secondo lotto;

Napoli-sud collettore litoraneo Portici;

che il primo lavoro - Torre del Greco-primo lotto - serve la parte alta di Portici ed Ercolano ed è in corso di realizzazione da parte della regione Campania (finanziato con la prima annualità della legge n. 64 del 1986);

che il secondo lavoro - Torre del Greco-secondo lotto - (finanziato con la seconda annualità della legge n.64 del 1986) si congiunge al primo lotto e serve Torre del Greco ed Ercolano (nel finanziamento

era prevista anche la stazione di sollevamento del macello che solleva i liquami di Ercolano; li invia nel primo lotto di Torre del Greco);

che il terzo lavoro - collettore litoraneo Napoli-sud - a servizio del comune di Portici, era in corso di esecuzione da parte della regione Campania; il comune di Portici e la sovrintendenza hanno tardato ad esprimere un parere e a concedere la relativa autorizzazione;

che l'impianto di depurazione di Cuma ha vissuto circostanze che ne hanno condizionato il funzionamento e ne hanno determinato un peggioramento d'impatto ambientale;

che a seguito dei fenomeni tellurici e del bradisismo che hanno interessato tutta la fascia flegrea si sono verificati dal 1984 al 1989 fenomeni conseguenziali di dissesto in alcuni punti del collettore borbonico che porta le acque fecali all'impianto di Cuma attraverso un percorso di 17 chilometri circa (si vedano le voragini verificatesi in occasione dei Mondiali di Italia '90 nel Parco San Paolo) e frane che hanno interessato anche il collettore di Monte Ruscello; le sabbie che si sono accumulate, provenienti dal collettore borbonico che per effetto del bradisismo si è deformato, hanno invaso tutti i settori di trattamento ed hanno favorito la sedimentazione delle acque fecali più del necessario provocando maggiori immissioni di idrogeno solforato,

l'interrogante chiede di sapere se quanto sopra risponda a verità ed in tal caso se i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, anche attraverso una conferenza di servizi, intendano:

a) avviare la realizzazione con urgenza del collettore basso orientale anche per eliminare l'inquinamento della darsena Marinella del porto di Napoli;

b) rifinanziare l'intervento revocato con delibera CIPE dell'ottobre 1993 del secondo lotto Torre del Greco;

c) inerentemente al collettore litoraneo Napoli-Sud rifinanziare il lavoro revocato recentemente dal CIPE, si precisa che tale collettore, posizionato a fianco della ferrovia, risolverebbe tutti i problemi fognari di Portici in quanto le fogne comunali, per caduta, quindi senza nessun sollevamento, avrebbero potuto allacciarsi al collettore litoraneo; in tal modo i liquami sollevati nella stazione di Bagno Nuova (nel progetto) avrebbero così raggiunto attraverso il collettore Vesuviano (già costruito) l'impianto di depurazione di Napoli-est; si tiene a precisare che, in assenza della realizzazione di tutti i collettori sopra citati, non possono arrivare tutti i liquami previsti all'impianto di depurazione di Napoli-est vanificando, di fatto, tutte le opere costruite prima dalla ex Casmesz e completate poi dalla regione Campania nel disegno progettuale complessivo per il disinquinamento della zona orientale di Napoli;

d) finanziare la regione attraverso il piano triennale 1994-1996 così come più volte richiesto dalla stessa regione per la ristrutturazione del collettore Borbonico per un importo di 34 miliardi;

e) utilizzare i 133 miliardi (o quanti rideterminati) ai sensi della legge n. 64 del 1986 che il Ministero, con delibera CIPE del 31 dicembre 1992, revocò e che erano necessari per il completamento dell'impianto di Cuma, nonostante alcune opere fossero

già state iniziate dalla regione; le opere revocate consentirebbero di realizzare i seguenti interventi:

autoproduzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto (cogenerazione);

insonorizzazione acustica di tutte le apparecchiature elettromeccaniche che avrebbe consentito l'azzeramento dell'impatto acustico;

trattamento termico dei fanghi che avrebbe consentito la realizzazione del 90 per cento della produzione dei fanghi con conseguente risparmio di numerosi miliardi per il conferimento in discarica dei fanghi e riduzione al minimo dell'impatto ambientale;

condotte sottomarine che avrebbero salvaguardato le spiagge litorali;

automazione e telecontrollo dell'impianto di depurazione.

(4-04659)

(11 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'ufficio periferico ex Agensud di Napoli ha riferito quanto segue.

L'impianto di depurazione di Cuma (prog. n. PS3/45) è stato realizzato dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e consegnato alla regione Campania, con verbale in data 23 febbraio 1989, che è succeduta in tutte le competenze già precedentemente esercitate della citata Cassa.

Il progetto per la realizzazione dell'impianto di depurazione e rete di collettori di Napoli-Est (prog. n. PS3/45) è stato realizzato solo in parte dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno. Il completamento delle opere, tuttora in corso, è a cura della regione Campania alla quale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 64 del 1986 e della delibera CIPE n. 157 del 1984, il progetto è stato trasferito.

Circa i punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* richiamati nell'atto ispettivo, il citato ufficio ha fatto presente di non essere in grado di fornire informazioni utili, in quanto eventuali possibilità di finanziamento di nuove opere non sono di competenza dell'ufficio stesso.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

LAVAGNINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il sistema bancario italiano, con le sue circa 6.000 piazze bancabili ed oltre 22.000 sportelli, è il più esposto, per la sua eccessiva parcellizzazione, a ristrutturazioni aziendali;

che la presenza di quasi 6 sportelli bancari ogni 10.000 abitanti, con punte ancora più alte in alcune zone del Centro-Nord, incide

sulle spese generali delle banche per la raccolta del risparmio e quindi si trasferisce sul costo del denaro;

che la informatizzazione del settore non ha portato all'atteso miglioramento delle prestazioni alla clientela, risultando del tutto inadeguata rispetto alla efficienza ed alla competitività registrabili nei paesi europei e nord-americani;

che la forbice tra tassi passivi ed attivi praticati dagli istituti di credito italiani è la più divaricata esistente, con grave pregiudizio per la remunerazione dei risparmi e per l'ammortamento delle anticipazioni bancarie;

che, a fronte di un rallentamento nell'accumulazione delle risorse a causa delle ridotte capacità economiche delle famiglie, anche primarie banche registrano ora «sofferenze» di pericolose ed allarmanti dimensioni,

si chiede di conoscere:

se, a fronte della situazione sopra illustrata, in uno scenario che, nonostante qualche segnale di ripresa, resta confuso sotto il profilo economico-finanziario, siano compatibili gli alti stipendi dei dirigenti bancari con l'eccesso di personale;

quanti siano i dirigenti del sistema bancario retribuiti con stipendi superiori ai 200 milioni annui;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di adottare precise iniziative per evitare che un appesantimento delle spese generali del sistema bancario porti all'immane aumento del costo del denaro e ad una riduzione delle disponibilità finanziarie per gli impieghi.

(4-01127)

(11 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, nel segnalare incongruenze nel sistema bancario italiano, si pongono quesiti in merito al trattamento economico dei dirigenti bancari.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la pubblicazione dell'associazione sindacale fra le aziende di credito – rapporto Assicredito 1996 – riporta le retribuzioni ed il costo del lavoro nelle banche italiane ed europee.

Dal quadro dei dati comparati risulta che, nel 1995, il valore della retribuzione netta annua in Italia, per un dirigente di livello minimo, è stato pari a 111,4 milioni, mentre la retribuzione lorda annua è stata di 190,1 milioni. La categoria dei dirigenti rappresenta l'1,2 per cento del personale che svolge la propria attività presso le banche e tale valore è rimasto invariato rispetto al 1994.

Sono in fase di realizzazione incontri, per ora bilaterali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, promossi dalla stessa Presidenza dal Consiglio, dal Ministero del tesoro e dal Ministero del lavoro, per verificare congiuntamente le opportunità di dare ulteriore impulso alla riorganizzazione del sistema bancario al fine di accrescerne l'efficienza e di diminuirne i costi complessivi.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PINZA

(29 maggio 1997)

MAGGI, SPECCHIA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che la legge n. 431 del 1985, nota come «legge Galasso», all'articolo 1-bis, comma 1, recita: «Omissis... Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986»;

rilevato che al comma 2 del richiamato articolo 1-bis si ammonisce: «Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali ed ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;

riscontrato che al terzo capoverso dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 si afferma: «Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'articolo 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975»;

considerato che si ritiene gravissimo che ci siano governi regionali che, ad oltre 10 anni dalla scadenza legislativa dell'obbligo perentorio della approvazione dei PUT siano inadempienti, causando gravi danni e paralisi all'attività edilizia dei comuni interessati, nonchè incertezza amministrativa per le poche concessioni edilizie rilasciabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel prendere atto di una situazione di precarietà non più procrastinabile, intenda porre in essere tutte quelle misure atte a dare certezze ai cittadini e agli amministratori locali che chiedono, di fronte ad un così ingiustificato ritardo dei governi regionali, il rispetto e l'applicazione del comma 2 dell'articolo 1-bis della legge n. 431 del 1985.

(4-05410)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che questo Ministero, tramite il competente Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, ha avviato un'indagine sui piani paesistici e piani urbanistico-territoriali finalizzata a conoscere lo stato della pianificazione territoriale e paesistica in tutte le regioni, al fine di dare piena applicazione all'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

La situazione è risultata quanto mai differenziata da regione a regione.

Per quanto riguarda la richiesta a che il Ministero eserciti i poteri sostitutivi previsti dalla suddetta legge, si fa presente che per la regione Campania il Ministero ha redatto e approvato i piani territoriali paesistici; le regioni Lombardia e Calabria, diffidate formalmente a provvedere, hanno avviato le procedure di adozione dei predetti strumenti.

Nel caso della regione Lazio sono in corso contatti a livello tecnico per passare dalla fase di adozione a quella di approvazione dei piani territoriali paesistici.

Per quanto riguarda le altre regioni il Ministero sta svolgendo un'attenta azione di controllo e di sollecito per ottenere gli adempimenti di legge.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e lo spettacolo e lo sport*  
VELTRONI

(22 maggio 1997)

---

MANCONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il progetto di invasamento del fiume Cedrino con la diga «Pedra Othoni», realizzato fra il 1961 e il 1969, finanziato con la legge n. 588 del 1968 («Piano di rinascita») e con i fondi Casmez, zona idrografica n. 153/A2, nello studio di pianificazione delle risorse idriche della Sardegna prevede una quota di regolazione a 85 metri sul livello del mare, in vaso utile 14 M.mc., e riserva di 81 M.mc. alla laminazione piena;

che il Ministero dei lavori pubblici (V sezione, ufficio dighe) nel 1994 ha negato al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale l'innalzamento della quota di regolazione oltre 85 metri sul livello del mare;

che lo stesso Ministero in data 10 ottobre 1996 ha autorizzato, invece, l'innalzamento di livello a 103 metri sul livello del mare;

che il 22 novembre 1996 il Consorzio ha comunicato al prefetto di Nuoro e ai sindaci di Orosei, Oliena, Galtelli, Loculi, Onifari, Irgoli, Dorgali che si procedeva al collaudo fino a 103 metri sul livello del mare;

che al di sotto di tale quota è situata la celebre sorgente di «Su Cologone», caverna carsica in gran parte inesplorata, di bellezza incomparabile, di interesse scientifico, speleologico, geologico, paesaggistico e turistico, dalla portata di 300 litri al secondo di acqua purissima, citata in tutte le pubblicazioni turistiche e scientifiche;

che la scomparsa di tale sito, prevista dall'innalzamento della quota di livello, determinerebbe l'invasione di tale sorgente con l'acqua inquinata del fiume Cedrino,

si chiede di sapere:

se, data l'assenza di una qualsiasi relazione che dimostri l'effettiva necessità e la quantità necessaria di acqua per uso industriale, irriguo, idropotabile, non si ritenga di sospendere con effetto immediato ogni esecutività dei provvedimenti citati, riportando la quota dell'invaso a un livello di sicurezza, in applicazione delle leggi n. 437 del 1939, n. 431 del 1985 e n. 183 del 1989;



quali siano le ragioni del mutato orientamento del Ministero dei lavori pubblici che ha recentemente autorizzato quanto negato in precedenza;

se la caverna carsica «Su Cologone» sia sottoposta a provvedimento di tutela da parte dell'amministrazione del Ministero per i beni culturali e, qualora ciò non fosse, se non si ritenga di apporre a tale bene ambientale i vincoli previsti.

(4-04375)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione indicata in oggetto, il Servizio nazionale dighe ha precisato che nel 1994 non ha rilasciato il nulla osta al proseguimento degli invasi sperimentali della diga di Pedra 'e Othoni, da quota 95 metri sul livello del mare a quota 103 metri sul livello del mare (quota massima di regolazione), in quanto il concessionario doveva ancora adempiere alle disposizioni di cui alle circolari nn. 1125/86 e 352/87 di questo Ministero, nonché della legge n. 584 del 1994; successivamente, l'ufficio periferico di Cagliari, a seguito dell'avvenuto adempimento alle anzidette disposizioni, previo nulla osta del Servizio stesso, rilasciato con nota n. 5041 del 31 luglio 1996, ha autorizzato il raggiungimento del livello di invaso di 103 metri sul livello del mare con nota n. 1021/015 del 7 ottobre 1996.

Circa la richiesta di sottoporre la caverna «Su Cologone» a provvedimento di tutela ambientale, la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e Nuoro ha fatto presente di avere in corso iniziative, in collaborazione con il competente assessorato regionale della Sardegna, volte alla salvaguardia delle fonti di «Su Cologone» e delle aree circostanti.

A tal fine, la citata soprintendenza ha invitato l'amministrazione regionale ad attivare le procedure *ex* legge n. 1497 del 1939 per apporre un vincolo paesistico sull'area in questione, avvertendo che, in caso di inerzia, proporrà l'applicazione diretta del vincolo *ex* articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

MANIERI. – *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* – Per stigmatizzare la gravità dei fatti denunciati da molti comuni della provincia di Lecce sulla commercializzazione della patata novella locale, che è stata piazzata da produttori di importazione con l'etichetta «patata novella di Galatina», e chiedere quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere nelle competenti sedi per costringere gli organi competenti ad evitare il ripetersi di tali episodi, colpendo i soggetti responsabili del loro verificarsi.

La zona agricola di Galatina, che produce prodotti agricoli di qualità particolare non può subire la sleale e illecita concorrenza senza ricevere un grave danno per le popolazioni che vivono del solo reddito di prodotti agricoli e pertanto sono gravemente preoccupate per la imminente commercializzazione delle angurie e dei meloni che rischia di tradursi in un fenomeno analogo a quello delle patate novelle.

La tutela dell'agricoltura pregiata, che deve costituire un punto di forza della politica di sviluppo e di concorrenza del nostro paese, non consente l'abbandono a se stesse delle aree che incontrano i problemi di cui è stato vittima il Salento e pertanto si chiede di conoscere con quali strumenti e attraverso quali organi pubblici il Ministro intenda garantire tale tutela di fronte agli attacchi passati, presenti e futuri che possono compromettere la sopravvivenza delle attività in questione e dei redditi delle famiglie che su tali attività confidano.

(4-00788)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. — Questa amministrazione condivide le argomentazioni espresse in merito alla necessità di tutela del prodotto agroalimentare in questione.

Infatti, per una efficace tutela della produzione della patata novella lunga e gialla della terra rossa di Galatina, questo Dicastero ritiene necessario il perseguimento, sia da parte dei produttori che degli enti locali, di una strategia che parta dal riconoscimento della indicazione geografica protetta o della denominazione di origine protetta, così come previsto dal Regolamento CEE n. 2081/92; ciò perchè tale normativa, sulla base della procedura ivi regolamentata, consente di difendere e tutelare efficacemente produzioni di paesi comunitari di alto contenuto qualitativo e ricadenti nella tradizione agroalimentare dell'area interessata. In tale modo, il prodotto medesimo risulta protetto in ambito comunitario rispetto alla concorrenza sleale perpetrata da paesi terzi, qualora produzioni estranee siano immesse sul mercato appropriandosi della provenienza geografica riservata, per l'appunto, con il riconoscimento *ex* Regolamento CEE n. 2081/92. Tale riconoscimento, inoltre, permette di usufruire anche delle campagne di valorizzazione di tali produzioni tradizionali, promosse direttamente dall'Unione europea.

Pertanto, sulla base del detto riferimento, i produttori interessati, supportati dagli enti locali, dovranno presentare l'istanza di riconoscimento, che sarà istruita da questa amministrazione quale organismo competente a partecipare ai lavori degli uffici comunitari preposti.

*Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*  
PINTO

(4 giugno 1997)

---

MANZI, BERGONZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che il 10 luglio 1996, preoccupato della grave si-

tuazione della RAI a Torino, è stata presentata dallo scrivente senatore Manzi una interrogazione purtroppo rimasta tuttora senza risposta, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali il consiglio di amministrazione non abbia ancora nominato la nuova direzione del centro di produzione di Torino, attuando un significativo rinnovamento e soprattutto compiendo una scelta qualificata per competenze ed esperienze, scelta che ci si augura sia al di fuori di criteri di mera spartizione politica.

(4-02221)

(8 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel confermare quanto riferito con la nota n. GM/99476/217/4-1067/INT/BP con la quale è stata fornita la risposta alla interrogazione presentata il 10 luglio 1996 sullo stesso argomento, si fa presente che la concessionaria RAI, nuovamente interessata, ha riferito che il consiglio di amministrazione, nella riunione del 23 ottobre 1996, ha deliberato la nomina di Maurizio Ardito a direttore del centro di produzione di Torino, nonché di Giuseppina Gazzano e di Romano Costa a vice direttori.

La concessionaria ha informato, altresì, che i due vice direttori sono anche responsabili della «programmazione operativa» (Gazzano) e del «supporto gestionale» (Costa); Emilio Heppler è stato confermato responsabile delle «riprese».

Il consiglio di amministrazione, ha soggiunto infine la RAI, nella riunione del 18 novembre 1996 ha nominato Tiziano Lanciarini responsabile delle «lavorazioni».

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(27 maggio 1997)

---

MANZI, MARCHETTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che l'aumento del pedaggio ad Avigliana del 9,1 per cento rappresenta un ulteriore disincentivo all'utilizzo dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia per i lavoratori pendolari della Valle di Susa;

considerato che l'utilizzo quotidiano dell'autostrada a tariffe ragionevoli da parte dei pendolari, lungi dall'usurare il manto stradale, porterebbe invece benefici finanziari certi anche alla stessa SITAF, le cui delicate condizioni economiche sono ben note;

ricordato anche che le procedure autorizzative e logistiche per le tessere di abbonamento per i residenti erano state autorizzate dall'ANAS già nel mese di luglio 1996 ed improvvisamente sospese per ragioni mai chiarite,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno valutare tale questione con l'amministratore dell'ANAS e l'amministratore della SITAF

al fine di ottenere intanto l'immediata emissione degli abbonamenti per i residenti, già da tempo previsti e non ancora attivati.

(4-03964)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade riferisce quanto segue sulla base di quanto comunicato dalla società SITAF spa, concessionaria dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

L'aumento, applicato sulle tariffe chilometriche della suddetta autostrada, con decorrenza 1° gennaio 1997 ed in attuazione di delibera CIPE 20 dicembre 1996, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1996, è pari al 4,02 per cento, percentuale applicata quindi sulle tariffe in vigore fino al 31 dicembre 1996.

L'effetto sull'aumento del pedaggio finale, cui si aggiunge tenendo conto dei sovrapprezzi di legge, dei chilometri percorsi, dell'IVA e degli arrotondamenti consentiti, potrebbe far pensare ad una maggiorazione di costo ma, in realtà, tale maggiore incremento è dovuto all'incidenza di detti ulteriori fattori e, particolarmente, all'arrotondamento che, secondo i casi, agisce in diminuzione o in aumento del pedaggio finale e che, comunque, è destinato a compensarsi nel tempo.

Tutto ciò premesso l'ANAS rappresenta di essersi fatta carico del problema degli abbonamenti ai pendolari della Val Susa, a suo tempo autorizzati e poi sospesi, poichè correlati ad un aumento di pedaggio (anch'esso sospeso) per l'apertura al traffico dello svincolo di Almese su detta autostrada. La decisione di definire il nuovo assetto tariffario per l'esercizio del citato svincolo e di quello di Avigliana ha purtroppo richiesto dei tempi tecnici non brevi, a causa della necessità di conoscere i risultati dello studio condotto per conto della provincia di Torino sul sistema tangenziale Torino. I risultati di questo studio, per la complessità dei problemi trattati, necessitano di attente valutazioni e ponderate decisioni che non si esauriranno nel breve periodo.

Comunque, l'ANAS segnala di aver già espresso parere favorevole al rilascio degli abbonamenti a favore dei residenti in zona, così come auspicato dagli onorevoli interroganti.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, RUSSO SPENA, SALVATO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che per anni i vertici aziendali dell'Ente poste hanno ritenuto che la pianta organica dell'Ente fosse inadeguata alle reali esigenze del servizio, ma malgrado questo la pianta organica non è stata mai interamen-

te coperta e i vertici aziendali sono ricorsi sempre più di frequente, sino a farla diventare una prassi, all'assunzione di precari a tempo determinato;

che la riconferma per anni di questi contratti trimestrali ha portato migliaia di lavoratori a presentare un ricorso in magistratura; numerose sentenze pretorili emesse in tutta Italia hanno condannato questo tipo di gestione aziendale e riconosciuto a centinaia di lavoratori il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che i vertici aziendali dell'Ente poste possano continuare, come se nulla fosse, ad assumere personale a tempo determinato, addirittura con norme di carattere pubblico (articolo 3);

se in questa particolare situazione siano state previste regole ben definite per evitare nuove ingiustizie, per evitare cioè che nella nuova graduatoria che l'Ente poste si appresta ad utilizzare per l'assunzione di personale a tempo determinato non vi siano, ancora una volta, come nel passato, figli o parenti di dipendenti delle poste privilegiati o lavoratori raccomandati come quelli che hanno potuto così maturare un maggior numero di mesi di servizio nel periodo che va dal 1° dicembre 1994 ad oggi; a questo proposito sembra che nelle graduatorie dei precari tutt'ora utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato vi siano giovani lavoratori non tenuti in considerazione nelle ultime chiamate pur essendo nei primi posti;

quale risposta si intenda dare ai precari più anziani, la maggior parte dei quali assunti fuori da ogni raccomandazione attraverso il collocamento ed oggi emarginati in quanto la graduatoria prevista nel decreto-legge n. 510, comma 21, articolo 9, non riconosce nessun diritto ai lavoratori che hanno prestato la loro opera nelle poste prima del 1° dicembre 1994.

(4-02754)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che il contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale dell'Ente poste italiane – stipulato il 26 novembre 1994 – prevede, all'articolo 8, tra le forme di assunzione, quella con contratto a tempo determinato per far fronte a specifiche e temporanee esigenze di servizio.

L'Ente poste, pertanto, in occasione di particolari punte di traffico (esempio periodo natalizio) o in momenti in cui si registrano più numerose assenze da parte del personale (esempio periodo estivo) fa ricorso a tale tipo di assunzioni.

Si rammenta, infine, che l'articolo 9, comma 21, della legge 26 aprile 1996, n. 608 – di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, – dispone che i lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente poste italiane hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo

con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'Ente poste italiane per la stessa qualifica e/o mansioni fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati dovevano manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
MACCANICO

(27 maggio 1997)

---

MARRI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sono stati previsti per l'anno 1996 dei fondi di finanziamento delle attività sostitutive *ex lege* n. 221 del 1990, in qualità di interventi di sostegno delle attività minerarie;

che tale legge prevede che, nell'ambito delle direttive del CIPE, ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o di piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale;

che il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;

che i decreti emessi fino ad oggi hanno incrementato l'occupazione di circa 300 nuovi posti di lavoro, migliorando la situazione economica del paese;

che esiste la possibilità che, in sede di manovra di riequilibrio della finanza pubblica, si stabilisca una riduzione del fondo per il finanziamento di tali attività sostitutive,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e necessario riproporre i fondi stanziati per l'anno 1996 anche per l'anno 1997, onde evitare di veder vanificato tutto ciò che si è riusciti ad ottenere fino ad oggi.

(4-00713)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – La legge n. 221 del 1990 prevede l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di attività sostitutive di quelle minera-

rie dismesse o in crisi, attività d'impresa che, nei bacini di crisi mineraria interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione occupazionale, consentano il riassorbimento in attività economiche, anche non minerarie, della manodopera in esubero, mentre la legge n. 752 del 1982 - successivamente modificata e aggiornata anche dalla citata legge n. 221 del 1990 - prevede altre provvidenze che attengono ai contributi per il mantenimento in fase produttiva delle attività minerarie in stato di crisi produttiva; ed è solo a queste che si applica il meccanismo dell'erogazione annuale sulla base del conto economico previsionale presentato dall'impresa richiedente il beneficio che, peraltro, deve necessariamente essere già concessionaria di attività mineraria ed operare per l'estrazione dei minerali riconosciuti di alto valore strategico.

Pertanto, da quanto esposto nel testo dell'interrogazione, anche in merito all'incremento dei nuovi posti di lavoro, è palese che il riferimento è quello della dinamica dei contributi previsti dal comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 221 del 1990, che a sua volta modificava ed integrava l'articolo 1 della legge n. 41 del 1989, ossia i contributi per la realizzazione di attività, anche non minerarie, che assorbissero manodopera esodata da quelle attività del settore estrattivo ormai in crisi produttiva o di gestione e che non potessero beneficiare alcunchè dal forzato mantenimento in fase produttiva.

Lo stanziamento di bilancio per tali provvidenze è disposto sul capitolo 7904 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e sulla competenza per il 1996 è di lire 30.000.000.000.

Il Ministero dell'industria, stanti i confortanti risultati sia occupazionali sia di miglioramento delle condizioni economiche delle aree interessate, ottenuti proprio nel periodo di applicazione di tali provvidenze, concorda con quanto affermato nel testo dell'interrogazione circa la necessità e l'opportunità di confermare tale stanziamento anche per la competenza dell'esercizio finanziario 1997: proprio in tal senso, fin dalla fase ricognitiva è stata avviata da questa amministrazione la relativa proposta nell'ambito della redazione delle leggi finanziarie e di bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-99, proposta che ha determinato, per l'esercizio 1997, uno stanziamento di lire 20.000.000.000.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*  
BERSANI

(8 maggio 1997)

---

MARRI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* -  
Premesso:

che la strada provinciale Sestinese, in provincia di Arezzo, rappresenta per la popolazione di Sestino, soprattutto in direzione Belforte all'Isauro di Pesaro, un'arteria di importanza vitale per la sua economia, per i servizi e per la sicurezza;

che tale strada versa in situazioni disastrose per il mancato completamento del suddetto tratto;

che la giunta provinciale ha provveduto, per gli anni 1996-1997, allo stanziamento, rispettivamente, di 300 e 300 milioni;

che i relativi progetti sono stati già eseguiti;

che ogni rapporto e contenzioso con la ditta appaltatrice Calzolari, esecutrice dei primi lavori, è stato risolto;

che ciò nonostante il problema è peggiorato, non essendosi provveduto a completare i lavori, e rischia di compromettere in maniera irreparabile l'economia, rendendo difficilissimi i trasporti e gli spostamenti in una zona già troppo penalizzata dalle distanze che la separano dalle principali vie di comunicazione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare affinché l'opera sia completata in tempi ragionevoli.

(4-05423)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha fatto presente che la questione evidenziata nell'atto ispettivo non rientra nella competenza dell'Ente, trattandosi di viabilità provinciale.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

MARRI, TURINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 74 del collegato alla finanziaria, al comma 7, lettera m), prevede l'attribuzione ai comuni della facoltà di deliberare, con regolamento, una imposta di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno;

che lo stesso comma identifica come soggetti passivi del tributo le persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni e altre similari strutture ricettive;

che, in particolare, le strutture alberghiere versano in uno stato di difficoltà a causa del trasferimento sui propri clienti dell'imposta di soggiorno, fissata nel massimo del 5 per cento;

che la base imponibile è data dal corrispettivo dell'intera prestazione alberghiera, includendo così, oltre all'alloggio, tutti i servizi accessori allo stesso;

che dall'imposta di soggiorno risultano esclusi gli ospiti di abitazioni private, ciò comportando una evidente impossibilità di esazione e controllo nei confronti di queste strutture e legittimando, di fatto, la loro sleale concorrenza;

che quanto sopra comporterebbe un aggravio di adempimenti e dei relativi costi a carico degli operatori ricettivi assoggettati allo svolgimento non retribuito di un incarico di esazione per conto dello Stato



«con il rischio di pesanti sanzioni anche in caso di errori involontari; che per i comuni il ricavato dell'imposta potrebbe non compensare il calo di presenze e di fatturato che ne conseguirebbe,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi si sia inteso ripristinare tale imposta di soggiorno, considerato, anche, quanto dannosa e costosa sia stata in passato l'opera di controllo e di recupero della stessa da parte dello Stato;

quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di eliminare la discriminazione generata dalla esclusione, dall'imposta in esame, di coloro che prendono alloggio in abitazioni private.

(4-02736)

(5 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde, gli onorevoli interroganti hanno fatto presente che la reintroduzione dell'imposta di soggiorno, originariamente prevista nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1997, avrebbe comportato un irreparabile danno economico e produttivo per l'intero settore turistico-alberghiero ed un inutile aggravio di adempimenti a carico degli operatori del settore.

Pertanto gli onorevoli interroganti hanno rappresentato l'opportunità di evitare la reintroduzione di tale imposta.

Al riguardo, si osserva che l'originario articolo 74, comma 7, del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1997 disponeva una revisione generale del sistema dei tributi locali intesa a modernizzare il settore, assicurando agli enti locali margini di autonomia tributaria nettamente superiori a quelli attuali e una più incisiva configurazione dei prelievi locali, sopprimendo quelli obsoleti, trasformando quelli non più attuali e ridisegnando i tributi di maggior rilievo.

In particolare, salvo il rispetto della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, che impone di riservare alla norma primaria l'individuazione, per ciascun tributo, del presupposto, dei soggetti passivi, dei principi di determinazione dell'imponibile e dell'aliquota massima, la normativa in questione prevedeva che fossero gli enti locali a dettare, con atti regolamentari, la disciplina dei singoli tributi, anche per quanto riguarda accertamento e riscossione.

In questo quadro, la lettera *m*) del ricordato comma 7 prevedeva la facoltà per i comuni di istituire con regolamento un'imposta di soggiorno, anche infrannuale, con ampia facoltà di articolazione del tributo, in relazione alle singole esigenze locali, con individuazione dei soggetti obbligati al pagamento e previsione dell'obbligo di rivalsa, da parte di questi ultimi, sui soggetti passivi del prelievo.

L'attribuzione ai comuni della facoltà di introdurre l'imposta di soggiorno rientrava quindi nel progetto del Governo di potenziare il carattere federalistico del prelievo tributario, accentuando i poteri impositivi dei comuni in relazione alle singole esigenze di bilancio e al livello dei servizi comunali offerti ai cittadini.

Tuttavia, durante l'esame del predetto provvedimento legislativo la disposizione normativa in questione è stata soppressa dal testo del prov-

vedimento stesso, in linea con quanto auspicato dagli onorevoli interroganti.

*Il Ministro delle finanze*  
VISCO

(21 maggio 1997)

---

MARTELLI, LISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il comparto della giustizia in Italia è in una specie di «im-passe» e rischia la paralisi totale;

che è sotto gli occhi di tutti il caos presente nelle amministrazioni giudiziarie a causa del sovraccarico dei procedimenti e dei molti e discordanti pareri sulla gestione e sull'uso della stessa materia giudiziaria;

che non di rado le cronache dei giornali e dei telegiornali registrano il suicidio in carcere di chi, in attesa di giudizio, non ha sopportato la lentezza della macchina giudiziaria;

che le medesime cronache riportano altresì i resoconti di inchieste-rappresentazioni teatrali (vedi lo scandalo dei presunti provini a luci rosse) che impegnano il tempo e le sia pur esigue risorse di mezzi e di persone a scapito di indagini rigorose relative a reati di maggiore gravità;

che, al di là della ilarità che i «pettegolezzi rosa» possono suscitare, non pare giusto che la magistratura inquirente indaghi su quali e quante donne, che siano attrici, modelle o aspiranti tali poco importa, abbiano frequentato i «letti» di politici e presentatori;

che è certamente piccante «indagare» su fatti di cronaca giudiziaria rosa, ma tutto ciò non è altrettanto giusto nei confronti di quanti si aspettano giustizia da questo Stato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la procura di Biella sia un'eccezione rispetto alla maggior parte delle procure presenti sul territorio nazionale e non abbia, quindi, altre più delicate inchieste in sospenso oltre a quella sui presunti provini a luci rosse, considerato il sovraccarico di lavoro presente nelle amministrazioni giudiziarie;

se, al contrario, non vi siano altre e più importanti e serie inchieste che giacciono in attesa di essere svolte mentre alcuni magistrati si occupano anche di quello che accade nei «letti» dei politici e dei presentatori;

se non si ritenga, infine, di dover intervenire nei modi che si riterranno più appropriati per riportare lo stato della giustizia italiana a livelli «più alti e giusti» e restituire di conseguenza fiducia ai cittadini e affinché i magistrati si preoccupino della vita, dell'onore e dei beni dei tanti in attesa di giustizia.

(4-05622)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con le informazioni richieste l'autorità giudiziaria ha dato assicurazione che nonostante i problemi strutturali dell'amministrazione della giustizia, presenti a Biella come in ogni altra parte del paese, la carenza di personale amministrativo e la vacanza di un posto di sostituto procuratore, l'impegno dell'ufficio per soddisfare le legittime richieste di giustizia dei cittadini è sempre stato costante e non è venuto certamente meno a causa del procedimento penale nei confronti di Luigi Sabani e altri, nè sono state trascurate le altre indagini in corso per gravissimi reati con decine di imputati, nè tutte le altre incombenze dell'ufficio di procura che ha competenza anche per i procedimenti penali pretorili.

Quanto al procedimento da cui ha preso le mosse l'interrogazione, l'ufficio giudiziario interessato ha fatto presente di aver proceduto doverosamente alle indagini conseguenti a precise notizie di reato consistenti in denunce – querele presentate da presunte vittime di reato, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Dall'esame della documentazione pervenuta, il competente servizio ministeriale non ha individuato in effetti elementi suscettibili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Biella, stante appunto l'obbligatorietà dell'azione penale.

Il Ministro ha invece promosso azione disciplinare nei confronti di uno dei sostituti procuratori in servizio presso quell'ufficio di procura ravvisando in taluni suoi comportamenti violazioni di regole disciplinari.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(23 maggio 1997)

---

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il Ministro dell'ambiente Ronchi, nell'intervento su «l'Unità» del 13 marzo 1997 dal titolo: «Lavori pubblici: servono poco all'occupazione», conclude facendo riferimento ai lavori che si potrebbero attivare nel risanamento di molti centri storici delle nostre città;

che, considerata la crisi nel settore dell'edilizia e tenuto conto che la legge finanziaria ha approvato nuove procedure per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che di fatto paralizzano l'attività in tutti i centri storici, non si capisce quindi come si potrebbero attivare tali lavori;

che oltre il 60 per cento dell'attività nel settore dell'edilizia riguarda proprio le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, si chiede di conoscere:

se il Governo, nell'ambito dei provvedimenti per favorire l'occupazione, intenda modificare il testo dell'articolo 4 della legge 4 dicem-

bre 1993, n. 493, così come modificato dall'articolo 2, comma 60, punto 8, della legge finanziaria, che ha recepito il testo del decreto-legge che recava (ironia dei nomi) il titolo «Norme per la semplificazione delle procedure»;

quali tempi si prevedano per l'annunciata riduzione dell'IVA al 4 per cento (dall'attuale 10 per cento).

(4-04817)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, per quanto concerne gli elementi di competenza, la Direzione generale per il coordinamento territoriale rende noto che, in primo luogo, l'articolo 2, comma 60, della legge finanziaria 23 dicembre 1996, n. 662, è stato modificato ai punti 7 ed 8 dal recente articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

A seguito di tale modifica, la facoltà di esplicitare la procedura di denuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 è stata estesa anche agli immobili compresi nelle zone omogenee A, di cui all'articolo 2 del decreto emanato da questo Ministero in data 2 aprile 1968. Pertanto, ne rimangono attualmente esclusi i soli immobili vincolati.

Per quanto concerne più specificatamente la tipologia delle opere interne, la facoltà di ricorrere alla suddetta procedura accelerativa, limitata agli immobili sopra indicati, è subordinata al mancato mutamento della destinazione d'uso degli stessi.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

MEDURI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Filsel CISL, con una nota del 21 dicembre 1995 inviata al sindaco di Reggio Calabria ed al prefetto della stessa città, così conclude: «(omissis). A tal proposito si comunica che questa organizzazione sindacale non riconosce legittima la delega assegnata al consigliere dottor Festa, in quanto la delibera di costituzione della stessa prevede espressamente che l'amministrazione sia rappresentata dal sindaco o assessore delegato, stigmatizzando quanta poca attenzione e interesse la SV dimostri nei confronti della contrattazione decentrata e del personale in generale, assegnando la delega a chi poi non ha capacità deliberante in seno alla giunta. È assurdo che solo nell'ente più importante della provincia la delega al personale sia affidata ad un consigliere comunale, per non dire della inopportunità (se non della incompatibilità) che delegata al personale sia una persona che ha presentato domanda di partecipazione al concorso per dirigente bandito dallo stesso ente»;

che il consigliere comunale dottor Festa, quale funzionario dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria, è stato trasferito alcuni mesi or sono, con effetto immediato, a Catanzaro, a seguito di una visita ispettiva che avrebbe riscontrato irregolarità tanto gravi da giustificare l'immediato trasferimento del Festa e la trasmissione delle risultanze dell'ispezione alla procura della Repubblica;

che tutto ciò accresce in molti la convinzione di possibili impunità, dilatando il clima di diffusa illegalità esistente nell'ente comune di Reggio Calabria dove, a fronte dell'esistenza di quattro commissioni permanenti, ben tre si riuniscono rarissimamente (alcune da mesi non vengono convocate) mentre la seconda, presieduta dal tutt'fare consigliere Festa, si riunisce ben tre volte la settimana senza reale necessità, visto che il consiglio comunale si riunisce meno di una volta al mese, consentendo così al suo presidente di giustificare la sua assenza dal posto di lavoro a Catanzaro;

che tutto ciò, come detto prima, rafforza la convinzione della esistenza nel comune di Reggio Calabria di un clima di diffusa illegalità e, inoltre, della difficoltà nella quale si muove la giustizia in quella città non fortunata,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno ed urgente disporre un'inchiesta che accerti i fatti;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza di quale destino sia stato riservato dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria all'informativa pervenuta su fatti e circostanze accertati dalla commissione ministeriale presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria e che hanno riguardato il dottor Giuseppe Festa.

(4-01421)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

A seguito delle indagini avviate dopo l'ispezione ministeriale, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, il dottor Festa è stato rinviato a giudizio per abuso di ufficio continuato e falso ideologico.

Quanto alle presunte irregolarità sulle assegnazioni delle deleghe, invece, il relativo provvedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

Al momento non è quindi ipotizzabile alcun intervento da parte di questa amministrazione.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

MIGNONE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –  
Premesso:

che in questi giorni a Policoro (Matera) è esplosa una spontanea protesta per la grave inefficienza dell'ufficio postale cittadino, determinata dalla riduzione di personale – in atto oramai da un anno – che può garantire appena il funzionamento ridotto di una sola cassa;

che gli impiegati – che sono costretti a turni defatiganti – devono subire quotidianamente le rimostranze, anche accese, degli utenti, resi comprensibilmente irritabili dalle lunghe attese per poter eseguire un'operazione di cassa o di spedizione e ritiro di corrispondenza;

che per sanare tale disservizio non è stata sufficiente nemmeno l'apertura dell'ufficio nelle ore pomeridiane,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire perchè si stabilisca un clima di serenità in un pubblico ufficio adeguando l'organico alla consistenza delle richieste della cittadinanza di Policoro e valutando, inoltre, l'opportunità dell'attivazione di uno sportello nelle adiacenze del 2° piano di zona per far fronte alle esigenze del futuro insediamento previsto dal piano regolatore.

(4-03507)

(19 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane, interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che l'agenzia postale di Policoro, attiva su due turni di servizio, ha un organico di 14 unità, adeguato al volume del traffico postale.

I disservizi verificatisi per qualche tempo nella citata agenzia sono stati causati principalmente dalla necessità di sostituire il personale assente per malattia, per fruizione di congedo residuo e per permessi sindacali con unità distaccate provvisoriamente provenienti da altri uffici.

Comunque, la competente filiale di Potenza è fortemente impegnata su questa linea utilizzando al meglio tali forme di distacco ed accelerando al massimo tutte le operazioni necessarie per definire la «mobilità d'ufficio» che consentirà una più razionale utilizzazione delle risorse umane.

Per quanto attiene, infine, la richiesta di attivazione di uno sportello nelle vicinanze del «2° piano di zona» del comune di Policoro, si informa che la predetta filiale sta già provvedendo alla raccolta dei necessari elementi di giudizio per valutare l'opportunità e la convenienza dell'apertura di un nuovo sportello.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(27 maggio 1997)

MIGNONE, GRUOSSO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che molti comuni del Parco del Pollino e del Senese non hanno la copertura radioelettrica e sono tantissimi gli abbonati – locali o in transito lungo la Sinnica – che non riescono ad accedere al servizio, soffrendo un disagio facilmente immaginabile;

che la Telecom Italia ha giustificato tale carenza con la struttura orografica del territorio, che renderebbe complesso ogni intervento tecnico; tuttavia essa s'è impegnata ad inserire i relativi lavori nei prossimi programmi di realizzazione, ma fino ad oggi persiste il silenzio radiomobile,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire presso la Telecom perchè garantisca su tutto il territorio nazionale uniformi livelli di servizio per non discriminare cittadini che pagano lo stesso canone di abbonamento.

(4-03004)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società concessionarie Telecom Italia Mobile (TIM) ed Omnitel Pronto Italia (OPI) assegna alle medesime società un ragionevole lasso di tempo per raggiungere le previste percentuali di copertura, che, comunque, non può essere assicurata sul 100 per cento del territorio.

È da considerare infatti che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissioni di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in modo molto marcato la propagazione radioelettrica, per cui spesso risulta particolarmente complesso intervenire efficacemente.

Premesso quanto sopra, si fa presente che la società TIM ha comunicato che è stata recentemente installata, sia per la rete TACS che per la rete GSM, una stazione radio base nel comune di Mormanno (Cosenza) che fornirà copertura al comune e alle zone limitrofe.

Nel corso del 1997 è prevista la realizzazione di nuovi impianti GSM nelle località di Cassano allo Jonio (Cosenza), Castrovillari (Cosenza), Rotonda (Potenza) e Senise (Potenza).

La TIM, nel riferire che la realizzazione delle suddette stazioni radio base rientra nell'ambito di un ampio programma di interventi che continuerà ad interessare, nel corso del 1997, le regioni Basilicata e Calabria, ha precisato che gli interventi realizzati in Calabria, dal gennaio 1996 al marzo 1997, hanno consentito di incrementare i canali di una percentuale pari all'88 per cento per la rete GSM e al 69 per cento per la rete TACS.

Relativamente alla regione Basilicata la TIM ha attivato due nuovi impianti nel comune di Rionero (Potenza) per la rete TACS e GSM; è previsto, inoltre, nel corso del 1997, un massiccio intervento per rafforzare la rete GSM attraverso la realizzazione di ben 20 stazioni radio base suddivise tra le province di Potenza e di Matera.

La concessionaria ha precisato, infine, che nella definizione dei piani per l'installazione di nuovi impianti sono privilegiate, all'interno di ciascuna regione, le zone più densamente popolate e le località interessate da un flusso turistico significativo.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha fatto presente che la copertura radioelettrica in una zona del Parco nazionale del Pollino è assicurata dagli impianti di Cipolle, Lazzidono, Mormanno, La Serra e Castrovillari; in particolare, l'area servita è quella compresa tra i comuni di Castelluccio Superiore ed Inferiore, Rotonda, Viggianello e San Silvestro Lucano, oltre al lato calabro del parco medesimo come ad esempio i comuni di Mormanno, Laino Borgo, Laino Castello, Castrovillari, Saracena e Frascineto.

Il tratto lungo la Sinnica, ha concluso la OPI, non dispone invece di copertura GSM, nè è prevista, per il 1997, la realizzazione di nuovi impianti.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(2 giugno 1997)

---

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la stampa del 13 ottobre 1996 riporta la notizia di un procedimento penale intentato dalla procura della Repubblica di Torino nei confronti della signora Margherita Colombari Launo, di 83 anni, vedova, per «offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica» (articolo 278 del codice penale);

che il 31 dicembre 1995 la signora Colombari, indignata per la decisione del presidente Oscar Luigi Scalfaro di non accettare le dimissioni del Presidente del Consiglio Lamberto Dini, inviava al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, tramite il servizio telefonico, il seguente telegramma: «Questo burattinaio intende continuare a prendere il popolo italiano per i fondelli»;

che l'amministrazione postale «accettava il messaggio ma non lo inoltrava a destinazione»; inviava, invece, il testo del telegramma alla pretura, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico sui servizi postali e delle telecomunicazioni); la pretura trasmetteva a sua volta il testo alla procura presso il tribunale, che iniziava un procedimento a carico del mittente, come precedentemente esposto,

si chiede di sapere:

se si intenda esprimere sui fatti enunciati in premessa una valutazione;

se non si ritenga, in particolare, che tali fatti configurino un'odiosa lesione della libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione;



se non si ritenga, in particolare, che il duro giudizio politico risultante dal contenuto del telegramma in oggetto non possa minimamente essere equiparato ad un'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica;

se non si ritenga, in particolare, che il «reato d'opinione» contestato al mittente del telegramma costituisca un pericoloso precedente e un'inaccettabile intimidazione nei confronti di chiunque vorrà in futuro contestare l'operato del Presidente della Repubblica;

se, trattando il caso in oggetto, l'amministrazione postale e gli uffici giudiziari si siano attenuti strettamente alle disposizioni di legge.  
(4-05608)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti dall'interrogante risulta dalle informazioni trasmesse dal Ministro delle poste che l'ufficio postale che ha accettato il telegramma in questione si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e nell'articolo 18, punto 2, comma 4, delle «istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiogrammi» che testualmente prevede che «nel caso che il telegramma venga accettato per telefono o a mezzo telex, mancando la possibilità di far sottoscrivere il telegramma dal mittente che deve assumere la piena responsabilità di quanto in esso contenuto, il telegramma stesso deve essere proseguito al pretore che, con proprio decreto motivato, ne deciderà o meno l'inoltrabilità».

Per quanto riguarda il procedimento penale insorto con riguardo alla vicenda, risulta che effettivamente è stata richiesta autorizzazione a procedere *ex* articolo 313 del codice penale per il reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica (articolo 278 del codice penale) in data 20 settembre e 7 novembre 1996 alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino nel procedimento penale n. 1206/96/21.

L'autorizzazione a procedere è stata negata il 21 dicembre 1996 e restituita all'autorità giudiziaria l'11 gennaio 1997.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(23 maggio 1997)

---

MONTELEONE. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto impone da alcuni anni, ai proprietari di immobili extra-agricoli che risiedono nel metapontino, il pagamento di una tassa in relazione ai «benefici presunti» che i suddetti proprietari trarrebbero dall'attività consortile;

che tale imposizione va ad aggiungersi alle numerose tasse già gravanti sugli agricoltori costretti a subire, per tali motivi, un esagerato prelievo fiscale;

che al momento il consorzio di Bradano e Metaponto sta procedendo a tassare gli immobili con indici «approssimativi» collegati alle rendite catastali e solamente «presuntivi» del beneficio conseguito senza applicare, come suggerirebbero metodi equi, un regime di esenzione per gli alloggi destinati alla prima casa, per quelli economico-popolari e per fasce deboli;

che il tribunale di Matera, chiamato ad esprimersi sul ricorso di alcuni contribuenti, ha ritenuto non dovuti i pagamenti deliberati e riscossi dal consorzio, obbligato invece, secondo la magistratura, ad accertare il presupposto impositivo;

che la stessa Corte di cassazione, in riferimento a vicende analoghe, ha stabilito che gli enti consortili debbano dimostrare il beneficio che gli immobili extra-agricoli traggono dall'opera di bonifica;

che tale atteggiamento del suddetto consorzio prosegue imperterrito, nonostante il verificarsi di circostanze che indurrebbero ad un mutamento di condotta,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare, in relazione ai poteri di controllo, per addivenire ad una soluzione definitiva del problema e mostrare comprensione per le giuste rivendicazioni degli agricoltori residenti nel metapontino.

(4-00971)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dall'onorevole interrogante circa l'imposizione di tributi sugli immobili non agricoli da parte del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto si premette quanto segue. La legislazione statale e regionale consente ai consorzi di bonifica di esercitare il diritto ad imporre contributi agli immobili agricoli e non agricoli (tale diritto è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 55 del 3 maggio 1963 e successivamente, come rileva anche l'onorevole interrogante, anche dalla Corte di cassazione) per l'adempimento dei loro fini istituzionali a condizione che la contribuzione sia preceduta dal piano di classifica, provvisoria o definitiva, e di ripartizione della spesa preventivata da verificare, poi, in sede di consuntivo, tra le proprietà consorziate in base agli indici di beneficio, parametrato in rapporto alle opere realizzate e ai servizi resi e conseguiti dalle stesse proprietà consorziate.

Al riguardo si fa presente che, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, i consorzi di bonifica sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo da parte delle regioni e, quindi, è pertanto la regione Puglia l'organo competente a fornire gli elementi conoscitivi in ordine alla situazione esistente.

Conseguentemente non spetta a questo Dicastero, non avendo esso poteri di controllo sulle attività rappresentate, la verifica della

legittimità dell'azione svolta dal consorzio di bonifica in questione nel quadro delle finalità istituzionali da esso perseguite.

*Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PINTO

(4 giugno 1997)

---

MONTELEONE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Basilicata ha recentemente deliberato il trasferimento del corso di diploma universitario in produzione vegetale dalla sede di Potenza a quella di Matera;

che in provincia di Matera, nel metapontino, il centro Agrobios presso Pantanello di Bernalda (realizzato con fondi comunitari) offre un ampio ventaglio di apparecchiature sofisticate, ausili didattici (laboratori e serre con personale altamente qualificato) ed attività formative, tra l'altro apprezzate su scala nazionale ed internazionale, nel settore della produzione vegetale;

che oltre alla presenza di questo particolare centro di eccellenza tale area territoriale può annoverare iniziative imprenditoriali di notevole spessore economico che contribuiscono all'affermazione dei prodotti agricoli della Basilicata sui mercati nazionali ed esteri;

che l'istituzione di un corso universitario presso il centro Agrobios di Pantanello avrebbe quindi concrete prospettive di successo e di funzionalità didattica;

che nella stessa struttura esisterebbe la possibilità di effettuare corsi residenziali o comunque offrire una sistemazione logistica degli studenti per la presenza di una struttura alberghiera e di una mensa;

che il presidente del centro Agrobios di Pantanello, professor Francesco Lisanti, con lettera del 1° agosto 1996 inviata al magnifico rettore dell'Università di Basilicata, ha chiesto ufficialmente di istituire, presso tale struttura, il corso di diploma universitario in produzione vegetale;

che analoga richiesta era stata precedentemente inoltrata dall'interrogante, senza ricevere alcuna risposta, ai Ministri dell'università e delle risorse agricole, alimentari e forestali del Governo Dini e del Governo Prodi;

che a supporto di tali richieste esistono anche ordini del giorno approvati dal consiglio regionale della Basilicata, dall'amministrazione provinciale di Matera e da alcuni comuni del metapontino,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per istituire presso il centro Agrobios di Pantanello (Bernalda) il corso di diploma in produzione vegetale, considerati anche i positivi riflessi occupazionali dell'iniziativa, che cadrebbe proprio in un momento

di particolare crisi con la messa in mobilità di alcune decine di operai nella suddetta struttura.

(4-02647)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. - L'Università degli studi della Basilicata ha comunicato al Ministero che il consiglio della facoltà di agraria, nella seduta del 6 novembre 1996, nell'ambito della programmazione didattica ha così deliberato: «Il consiglio, nel ribadire la volontà di rafforzare la presenza della facoltà di agraria nel polo di Matera, provincia ad alta vocazione agricola, conferma quanto sostenuto dal preside e dal coordinatore del diploma universitario dando disponibilità a svolgere degli *stage* presso i laboratori della Metapontum Agrobios, ferma restando la verifica della possibilità di poter disporre di fondi che possano garantire lo spostamento e l'ospitalità degli studenti».

È evidente che tale deliberazione costituisce un valido riconoscimento alla funzionalità del detto centro Agrobios, presso Pantanello di Bernalda. Tuttavia rientra nell'ambito dell'autonomia universitaria dello stesso ateneo decidere se attivare il trasferimento del corso di diploma universitario dalla sede di Potenza a quella di Matera.

Comunque la richiesta di trasferimento della sede didattica del diploma universitario da Potenza a Matera deve essere inoltrata al Ministero dall'università che procederà al controllo di legittimità e di merito delle relative modifiche statutarie previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(21 maggio 1997)

---

MONTELEONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e della difesa.* - Premesso:

che sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all'altezza dello svincolo Balvano-Picerno, da circa 15 giorni il tratto viario risulta interrotto su entrambe le carreggiate;

che l'interruzione costringe gli automobilisti ad una deviazione sulla strada statale n. 94, affrontando un percorso tortuoso, con pendenze notevoli per complessivi 10 chilometri;

che tale percorso risulta peggiorato per un'ulteriore seconda deviazione sopraggiunta in questi giorni;

che la suddetta situazione provoca pesanti congestioni del traffico automobilistico nelle due direzioni;

che le dimensioni insufficienti del manto stradale sulle bretelle di deviazione e le avversità del clima, con frequenti precipitazioni nevose e

costante presenza del ghiaccio soprattutto nelle prime ore della giornata possono risultare pericolose per l'incolumità degli automobilisti in transito soprattutto nei tratti ad elevata pendenza;

che analoga situazione di disagio si registra sulla strada statale Val d'Agri, interrotta da oltre un mese all'altezza del ponte Torricello con deviazione sullo svincolo Armento-Missanello;

che tali interruzioni precludono di fatto la normalità dei collegamenti viari fra la Basilicata e la Campania;

che ai predetti disservizi sulla rete viaria lucana deve anche aggiungersi la mancata apertura totale della fondovalle Tito-Brienza e l'ormai decennale interruzione della Sinnica all'altezza di Latronico in fase di completamento,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia il caso di chiedere l'intervento tempestivo di unità logistiche dell'Esercito per la costruzione di strutture sostitutive di collegamento almeno in una delle due arterie principali, Val d'Agri e Basentana;

quali provvedimenti si intenda adottare per ripristinare in tempi brevi la normale viabilità sulla rete lucana di collegamento con la Campania;

quali siano tempi e modi per l'apertura completa al traffico della fondovalle Tito-Brienza e del ripristino della Sinnica.

(4-03434)

(16 dicembre 1996)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione in oggetto la direzione generale dell'Ente nazionale per le strade con nota n. 135/302 e nota n. 551 ha precisato che l'interruzione avvenuta sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all'altezza dello svincolo di Balvano-Picerno, come citato nello stesso atto ispettivo, è stata provocata da un sinistro con conseguente incendio verificatosi il 29 novembre 1996, che ha comportato ingenti danni al viadotto stesso rendendolo inservibile e causandone la chiusura con conseguente deviazione del traffico sulla parallela statale n. 94 «del varco di Pietrastretta».

Il compartimento ANAS di Potenza, comunicando che attualmente una campata del viadotto è in fase di demolizione, ha riferito di aver affidato con il rito della somma urgenza le indagini atte ad accertare sia lo stato di degrado che la possibilità di utilizzo, anche parziale, dell'opera durante il periodo necessario alla riparazione. In data 24 gennaio 1997 veniva aperta al transito delle sole autovetture una corsia unidirezionale da Potenza a Salerno, trasformata agli inizi del mese di marzo 1997 in «senso unico alternato» con limitazione per i veicoli con portata superiore ai 35 quintali.

Inoltre, poichè già dalle prime risultanze delle indagini emerse la necessità di demolire parte dell'opera e considerata l'urgenza di ripristinare le condizioni di normalità, fu affidata la progettazione esecutiva dei lavori da eseguire nel pieno rispetto della legge n. 109

del 1994 e, per il successivo appalto dei lavori, saranno eseguite tutte le procedure di urgenza consentite dalla predetta legge.

Lo stesso compartimento, sempre con il rito della somma urgenza, ha anche affidato i lavori di ampliamento e adeguamento della statale n. 94 per consentire che la circolazione del traffico deviato si svolgesse con minore disagio possibile, compatibilmente con l'andamento planoaltrimetrico della stessa statale.

Per quanto riguarda la statale n. 95 «Tito-Brienza» la Direzione generale dell'ANAS comunica che i lavori che si prevedeva ultimabili entro la primavera del 1997, ripresi il 22 ottobre 1996 dopo una interruzione per problemi economici della ditta COGEI (gruppo Rendo), attualmente procedono con difficoltà, perdurando i problemi summenzionati, quindi lo stesso ente si riserva di comunicare la data certa dell'ultimazione degli stessi.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

---

PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 28 febbraio 1995 ha avuto luogo presso l'ufficio piano regolatore del comune di Roma una riunione avente per oggetto la redazione dello strumento di attuazione, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, del plesso dell'Arma dei carabinieri da erigersi in Casal Palocco a Roma in viale Gorgia di Leontini;

che tale atto nasce a seguito della avvenuta esecutività del provvedimento deliberativo n. 429 del 4 dicembre 1993 del commissario straordinario del comune di Roma riguardante il «comprensorio convenzionato E/I Torrino Nord variante alla convenzione stipulata per atti a rogito notaio dottor Luciano Ferraguto dep. n. 10212 del 16 ottobre 1989» nel quale è prevista, a cura e spese del comprensorio medesimo, la trasformazione di una scuola media in stazione dell'Arma dei carabinieri;

che pertanto i fondi già destinati (lire 1.632.910.000) alla realizzazione di una stazione dei carabinieri in via della Grande Muraglia sono utilizzabili per la costruzione di altro edificio per l'Arma nella zona di Casal Palocco;

che la costruzione della stazione dell'Arma impegnerà solo una parte dell'area destinata ai servizi, per cui rimarranno disponibili circa 6.000 metri quadrati;

che attualmente l'Arma opera in locali non idonei e che in data 5 gennaio 1994 la proprietà ha comunicato la disdetta della locazione;

che esistono i pareri favorevoli degli uffici competenti e della XIII circoscrizione del comune di Roma,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per sollecitare l'inizio dei lavori di un'opera di pubblica utilità di cui tutti, amministratori e cittadini, rilevano l'estrema urgenza.

(4-00327)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Il comune di Roma ha già avviato gli adempimenti preliminari per un concreto impegno di spesa e per la progettazione finalizzati alla realizzazione di un nuovo stabile da adibire a caserma dell'Arma dei carabinieri in zona Casal Palocco, allo scopo di dotare il reparto di una sede definitiva e pienamente funzionale, abbandonando l'ipotesi dell'adattamento di una preesistente struttura scolastica.

Nel frattempo il presidio dell'Arma già esistente in zona occupa, con regolare contratto di comodato precario, tuttora in vigore, uno stabile di un istituto di credito.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

---

PEDRIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'attuale giunta municipale del comune di Cori (Latina), che conta 11.000 abitanti, è stata nominata – con decreto del sindaco – in difformità alle disposizioni della legge n. 81 del 25 marzo 1993 (articoli 23, 25, 33 e 34) ed a quelle dello statuto comunale (articoli 14 e 20) per essere composta da cinque assessori tutti esterni al consiglio;

che il sindaco ha ritenuto l'atto di nomina di iniziativa discrezionale, giustificando la deroga alle disposizioni dello statuto comunale con il proposito di provvedere in futuro ad un adeguamento dello stesso alle norme della legge n. 81 del 1993;

che tale posizione, formalmente e sostanzialmente non corretta, appare del tutto priva di legittimità in quanto le particolari disposizioni dello statuto comunale sono in perfetta aderenza a quelle dettate dalla legge richiamata e non necessitano di un adeguamento che già sussiste;

che lo statuto comunale, contrariamente all'operato del sindaco, prevede, in sintonia con la legge n. 81 del 1993, la nomina degli assessori esterni nel numero limitato a due, stabilendo anche che il vice sindaco debba far parte del consiglio comunale, norma pur essa disattesa;

che l'intendimento del sindaco di voler predisporre l'adeguamento di norme già rispettose dei principi legislativi generali e particolari appare un tentativo assurdo e cavilloso di travalicare disposizioni esistenti;

che già in data 13 luglio 1995 e 31 luglio 1995 i consiglieri comunali di Cori Marcello Ilardi, Marco Raponi, Mario Cioeta, Luciano Lazzari, Costantino Cicinelli, Lorenzo Dolci e Carlo Repetto si sono rivolti al Ministro dell'interno ed al prefetto di Latina;

che eventuali delibere di giunta prese da un organo non legittimo potrebbero essere oggetto di dispendiosi ricorsi giurisdizionali a detrimento delle casse municipali già disastrose e della più solerte attività che i comuni sono tenuti a svolgere in favore della collettività,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire urgentemente con l'adozione dei provvedimenti del caso diretti ad invalidare la nomina della giunta municipale di Cori ed a promuovere il ripristino della legalità.

(4-00448)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il problema sollevato dall'onorevole interrogante può ritenersi superato. Il 30 luglio 1996, infatti, il sindaco di Cori ha provveduto a nominare una nuova giunta.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

PEDRIZZI, COLLINO, BORNACIN. - *Al Ministro delle finanze.* -  
Premesso:

che, a seguito della legge n. 358 del 29 ottobre 1991 e successive modificazioni, istitutiva del Dipartimento del territorio, soltanto a far data dal 20 gennaio 1997 veniva attivato l'ufficio periferico di Latina, con la prevista unificazione dell'ufficio tecnico erariale, della conservatoria dei registri immobiliari e della sezione distaccata;

che il decreto di attivazione, datato 24 dicembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1997, recante la firma del direttore centrale del Dipartimento, era stato preceduto da altro decreto, emesso in data 9 marzo 1996 a firma del direttore generale del Dipartimento che, ravvisando l'opportunità di procedere agli atti preparatori di transizione destinava all'incarico un funzionario che contemporaneamente reggeva la conservatoria dei registri immobiliari di Latina e la divisione IX della Direzione centrale per i servizi generali del Dicastero stesso in Roma;

che il decreto del 9 marzo 1996 prevedeva espressamente la revoca, che non sembra sia stata osservata, delle funzioni di reggente della divisione IX della Direzione centrale del Ministero rivestite dal funzionario designato alla dirigenza dell'ufficio territoriale periferico di Latina;



che la designazione stessa, per la preferenza accordata al reggente di una divisione ministeriale, non sembra abbia tenuto conto di una direttiva emanata nell'ottobre 1994 dalla direzione compartimentale del dipartimento del Lazio rivolta ai dipendenti degli uffici periferici con qualifica non inferiore alla IX i quali dovevano indicare la disponibilità ad assumere la titolarità nell'ambito del proprio o di altro ufficio del compartimento;

che la nomina a rivestire l'incarico in questione da parte del direttore di una divisione ministeriale, reggente anche all'incarico contemporaneo e provvisorio della conservatoria dei registri immobiliari di Latina (nomina non notificata ai responsabili dell'ufficio tecnico erariale e della sezione distaccata), potrebbe apparire frutto di particolari favori anche perchè pare venisse festeggiata in un ristorante della costa circense con la partecipazione del diretto superiore al Dicastero;

che il preposto alla reggenza dell'ufficio finanziario del territorio di Latina pare mantenga tuttora le proprie funzioni ministeriali, fornendo la sua presenza nell'ufficio periferico saltuariamente, in contrasto con il criterio generale dell'eliminazione del doppio incarico e rendendosi, anzi, partecipe di un pendolarismo negativo ai fini della funzionalità direttiva;

che la nomina stessa non sarebbe stata accolta favorevolmente dal personale già in servizio negli uffici soppressi, risentiti del comportamento del predetto funzionario ministeriale che, a conoscenza anzitempo dell'incarico, non solo avrebbe scavalcato i dirigenti in servizio e residenti a Latina ma avrebbe cercato ripetutamente di interferire già prima della nomina sulla conduzione dell'ufficio tecnico erariale, distogliendo parte del personale dai propri doveri di subordinazione al titolare responsabile, le cui segnalazioni agli organi superiori sarebbero state disattese,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero tutto quanto sopra riportato e se non si ritenga in particolare di voler disporre, soprattutto ai fini della regolarità delle assegnazioni di funzioni e di compiti, ogni utile accertamento sulle segnalate ipotesi di favoritismi, provvedendo se del caso ad un eventuale riesame, sotto il profilo professionale, delle candidature;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avocare alla propria persona l'esclusiva competenza sulla nomina dei dirigenti o reggenti degli uffici finanziari per evitare illazioni pregiudizievoli, specie quando il responsabile di un servizio più importante, che ha alle dipendenze 77 dipendenti (ufficio tecnico erariale), viene messo in sottordine al reggente di un servizio meno importante con 26 dipendenti (conservatoria dei registri immobiliari), come è accaduto nel caso di Latina.

(4-04177)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti lamentano l'attribuzione dell'incarico di reggenza dell'ufficio del territorio di Latina ad un funzionario già responsabile di una divisione

nell'ambito dell'amministrazione centrale, il quale svolgerebbe attualmente entrambe le attività.

A parere degli onorevoli interroganti la designazione del funzionario in questione alla guida dell'ufficio del territorio di Latina potrebbe apparire non giustificata da strette esigenze di ufficio, anche in considerazione di specifica disposizione dell'amministrazione finanziaria in ordine all'eliminazione di doppi incarichi, nonché della disponibilità dimostrata da altri dipendenti per l'assunzione del medesimo incarico.

Al riguardo si osserva che con decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 9 maggio 1996 sono stati attribuiti, a titolo di temporanea reggenza, gli incarichi di direzione di alcuni uffici del territorio a funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale e che, tra questi, al direttore tributario, dottor Eugenio Marfella, è stato attribuito l'incarico di temporanea reggenza dell'ufficio del territorio di Latina, su motivata proposta del competente direttore compartimentale.

Contestualmente, nei confronti dei funzionari interessati dal citato provvedimento è stata disposta la revoca degli incarichi in precedenza svolti presso sedi diverse a decorrere dalla data di attivazione dell'ufficio del territorio per il quale venivano nominati.

L'ufficio del territorio di Latina avrebbe dovuto essere avviato entro tre mesi dalla nomina del relativo reggente, in ossequio alle specifiche disposizioni in materia (articolo 73, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tuttavia, a seguito del ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio proposto avverso il provvedimento di nomina del reggente dal dirigente tecnico, dottor Domenico Starna, titolare dell'ufficio tecnico erariale di Perugia, il quale aveva manifestato la propria aspirazione ad essere destinato a Latina, si sospendeva l'attivazione dell'ufficio di Latina in attesa della decisione del TAR del Lazio. Poiché tuttavia in data 17 ottobre l'Avvocatura generale dello Stato trasmetteva l'ordinanza con la quale il citato tribunale aveva respinto l'istanza di sospensione relativa al ricorso prodotto dall'ingegner Starna, il Dipartimento riteneva opportuno procedere comunque all'attivazione dell'ufficio in questione.

Per quanto concerne la richiesta dell'ingegner Starna il predetto Dipartimento ha precisato di non poter assecondare le aspirazioni dell'interessato a causa di valutazioni di opportunità legate anche all'impossibilità di procedere alla sostituzione del suddetto dirigente nella direzione dell'ufficio tecnico erariale di Perugia ed ha assicurato che ulteriori proposte relativamente alla nomina del dirigente dell'ufficio del territorio di Latina potranno essere prese in considerazione a conclusione dell'esito processuale della vicenda.

A seguito dell'assunta decisione di attivare l'ufficio del territorio di Latina, con decreto direttoriale del 23 dicembre 1996, è stato eccezionalmente disposto che il dottor Marfella continuasse ad esercitare l'incarico di reggenza della divisione IX della Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento del territorio, diversamente da quanto precedentemente disposto con il provvedimento

del 9 maggio 1996, proprio in considerazione della pendenza del citato giudizio, rinviando pertanto ogni decisione concernente la posizione del suddetto funzionario alla conoscenza dell'esito del ricorso, nonchè in considerazione della circostanza che lo svolgimento del doppio incarico, per un limitato periodo di tempo, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio al regolare andamento dell'ufficio di Latina.

Per quel che attiene le frequentazioni del funzionario preposto, al di fuori dell'orario e dell'ambito lavorativo, si rappresenta che esse non possono costituire oggetto di sindacato da parte dell'amministrazione, in quanto attengono alla sfera privata della vita del lavoratore e non appaiono in contrasto con i doveri posti a carico dei dipendenti pubblici nella vita di relazione.

Per quanto concerne, infine, l'opportunità di avocare alla esclusiva competenza del Ministro l'attribuzione degli incarichi dirigenziali si osserva che, con legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 1997), è stato disposto, all'articolo 3, comma 129, che la direzione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria può essere affidata, a titolo di temporanea regenza, con decreto del Ministro su proposta del dirigente generale competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

*Il Ministro delle finanze*

VISCO

(21 maggio 1997)

---

PERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che dal 1950 esiste l'Unione europea della radiodiffusione, ovvero il «sistema Eurovisione», che riunisce gli enti radiofonici e televisivi «di servizio pubblico» dell'Europa occidentale;

che questa «intesa» ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio «cartello» delle televisioni di Stato dei paesi europei, tant'è vero che, ad esempio, all'articolo 3 dello statuto di detta Unione si prevedono norme totalmente discrezionali per l'ammissione di nuovi soci e per la valutazione del grado di «missione pubblica» che gli aspiranti all'associazione svolgono;

che il trattato istitutivo dell'Unione europea prevede, per «particolari missioni di interesse pubblico», limitate deroghe al principio della libera concorrenza;

constatato:

che in una recentissima sentenza (11 luglio 1996) il Tribunale europeo di prima istanza, accettando un ricorso presentato contro il cartello di Eurovisione da varie società televisive private europee (fra cui l'italiana RTI), ha dichiarato «incompatibile con le regole europee di concorrenza il sunnominato cartello delle televisioni pubbliche» (per

usare le parole di un noto giurista, l'ex ministro professor Giovanni Motzo) ed ha annullato la decisione della Commissione dell'Unione europea che autorizzava il cartello in deroga;

che, in particolare, la Corte europea, nel condannare la Commissione dell'Unione europea e l'interveniente RAI alle spese di giudizio, ha statuito che non sono riscontrabili caratteristiche della cosiddetta «missione pubblica» che autorizzino il riconoscimento di trattamenti privilegiati alle televisioni di Stato per la gestione in esclusiva dei diritti televisivi riguardanti la trasmissione «in diretta» dei grandi (e lucrosissimi) eventi sportivi, dal momento che ha ritenuto non sufficientemente comprovato – sulla base del rapporto tra i palinsesti – il carattere di «pubblico servizio» della programmazione di dette televisioni pubbliche, peraltro frequentemente munite di sovvenzioni e di aiuti di Stato,

si chiede di conoscere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo su questa sentenza del Tribunale europeo che mette in discussione la possibilità per le televisioni pubbliche di usufruire allo stesso tempo delle sovvenzioni nazionali (canone) e contemporaneamente dei proventi del mercato pubblicitario commerciale, oltretutto in assenza di caratteri distintivi nella ordinaria programmazione televisiva;

come si intenda adeguare la legislazione nazionale alla sentenza del Tribunale europeo di prima istanza, in presenza oltretutto di un *referendum* che prevede la drastica diminuzione della pubblicità commerciale da parte della RAI, promosso dai Riformatori e attualmente all'esame della Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità.

(4-01765)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che con la sentenza dell'11 luglio 1996 il tribunale di prima istanza della Comunità europea (TPI) ha annullato una decisione della Commissione europea con la quale era stato specificatamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, un sistema di acquisti in comune di diritti televisivi concernenti avvenimenti sportivi.

Ad avviso del predetto tribunale, infatti, prima di concedere l'autorizzazione, la Commissione avrebbe dovuto svolgere, soprattutto con riferimento alla situazione francese, più approfondite verifiche in merito alle caratteristiche dei soggetti ammessi a partecipare a tale sistema di acquisto.

In sostanza, sostiene il tribunale, la commissione avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno, in capo ai soggetti ammessi, delle condizioni richieste dallo statuto dell'UER in termini di copertura del territorio servito, di diversificazione delle trasmissioni, di produzioni proprie, in modo da potersi escludere qualsiasi effetto discriminatorio nelle relative decisioni di ammissione al sistema.

Nella sentenza medesima, pertanto, nessun riferimento è contenuto in ordine all'illegittimità del sistema eurovisione nel suo complesso, alla non conformità delle mittenti esercenti il servizio pubblico nei singoli

Stati membri, alle caratteristiche proprie dell'impresa di «missione pubblica» ed alle modalità di finanziamento delle singole emittenti pubbliche nazionali.

Di conseguenza, l'effetto pratico della sentenza è che la Commissione dovrà riesaminare la propria precedente decisione e, nell'adozione di un successivo provvedimento, dovrà tenere conto delle precedenti indicazioni.

Contro la predetta sentenza è stato proposto appello dalla UER, dalla RAI, dalla RTVE e dalla Commissione CE dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea.

La medesima RAI, nel precisare, infine, di non essere stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, ha altresì comunicato che il professor Motzo è stato uno dei difensori della RTI nel procedimento in questione.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MACCANICO

(2 giugno 1997)

---

PERA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che da oltre dieci anni i cittadini di Torre del Lago Puccini (Lucca) attendono la realizzazione di un cavalcaferrovia o di un sottopassaggio per evitare le file chilometriche di autovetture che inevitabilmente si formano in prossimità dei passaggi a livello situati nelle vie che conducono al mare (durante l'estate la situazione si aggrava ulteriormente poichè su tali strade affluisce anche il traffico in uscita dall'autostrada Firenze mare);

considerato che quando finalmente erano iniziate le operazioni di esproprio i proprietari dei terreni espropriati hanno intrapreso delle azioni legali per opporsi alla realizzazione del cavalcaferrovia;

visto che a seguito di questa situazione i lavori in questione subiranno ulteriori ritardi, creando enorme disagio alla comunità ivi residente ed ai flussi turistici estivi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire affinché tale importante svincolo possa entrare in funzione in tempi brevi o se esistano altre possibilità concretamente percorribili in tempi certi e brevi che risolvano le difficoltà in premessa.

(4-04116)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha fatto presente che i lavori volti a rendere agevole la viabilità della frazione Torre del Lago, nel comune di Viareggio, non sono di competenza dell'Ente ma delle strutture territoriali quali comune e provincia.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*

COSTA

(29 maggio 1997)

PIATTI, PILONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che molti comuni, e fra questi, recentemente, il comune di Paullo in provincia di Milano, si trovano in estrema difficoltà quando decidono di utilizzare per la gestione dei servizi pubblici (rifiuti, erogazione del gas metano, eccetera) le aziende municipalizzate di altri comuni;

che l'articolo 25 della legge n. 142 del 1990 e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1986 prevedono che gli enti locali, per la gestione associata dei servizi pubblici, possono costituire consorzi e/o affidare la gestione di un proprio servizio pubblico all'azienda speciale di altro comune previa intesa (ossia un accordo di diritto pubblico) fra i due enti locali che sarà poi trasfusa in una convenzione;

che alcune aziende private si oppongono (come nel citato comune di Paullo, convenzionato con il comune di Milano) a tale procedura chiedendo la «sospensiva» degli atti deliberativi ai TAR e, in secondo grado, al Consiglio di Stato e che tali istanze producono spesso sentenze differenti;

che tale situazione provoca confusione, instabilità amministrativa, conflitti evitabili e disagio nei cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda fornire un'interpretazione chiara e omogenea sull'intero territorio nazionale della legislazione in questione;

se i comuni possano fare accordi di programma per la gestione dei servizi pubblici con convenzioni con altri comuni, utilizzando le aziende municipalizzate di uno degli enti convenzionati.

(4-01520)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – L'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel riconoscere a comuni e province il potere di costituire consorzi per l'esercizio associato di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, prevede anche l'utilizzo dello strumento della convenzione, che deve essere approvata dai rispettivi consigli degli enti consorziati.

Pertanto, in base al disposto dell'articolo 24 della succitata legge n. 142 del 1990, i comuni e le province possono stipulare tra loro tali convenzioni, sulla base di una scelta rimessa all'ente che deve pur sempre ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali dell'attività amministrativa, tra i quali rientra anche quello della economicità.

La verifica dell'esistenza di tali presupposti è rimessa all'organo regionale di controllo a cui l'atto deve essere sottoposto per il controllo di legittimità.

Non occorre pertanto una espressa modifica dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 nel senso di inserire la necessaria motivazione di economicità delle convenzioni, in quanto, sebbene non espresso, tale principio trova attuazione anche in questa materia quale principio

generale dell'attività amministrativa a cui deve attenersi ogni atto della pubblica amministrazione.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

---

PIERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da diversi anni nel comune di Senigallia (Ancona) è emersa l'esigenza, ormai diventata necessità, dello spostamento del casello autostradale; in particolare, i residenti di Borgo Molino – il quartiere cittadino dove si trova il casello –, imprigionati tra l'autostrada, la bretella d'entrata alla medesima e la strada provinciale Arcevese, sono tormentati dall'inquinamento acustico e atmosferico, attestato anche da indagini del servizio multizonale;

che, nonostante l'immediata vicinanza del suddetto Borgo Molino con il centro di Senigallia e un *campus* scuola, le condizioni di vivibilità del quartiere sono ulteriormente peggiorate per la recente edificazione di un grande centro commerciale, che ha alimentato il traffico e ovviamente il caos di una viabilità già sconvolta e aumentato i rischi per chi si avventuri a transitare a piedi, in bicicletta o in motorino;

che a soli sette chilometri a nord rispetto al casello autostradale di Senigallia è stato aperto da pochi anni quello di Mondolfo-Marotta, quindi lo spostamento del casello autostradale senigalliese di qualche chilometro a sud e fuori dal centro cittadino è da considerarsi razionale, tanto più che ne beneficerebbero non solo Senigallia e Borgo Molino in particolare ma la viabilità della costa adriatica nei tratti più intasati;

che un casello autostradale in un quartiere residenziale comporta la convivenza con una mole abnorme di traffico pesante: nel caso in questione anche con molto traffico diretto alla raffineria API di Falconara,

si chiede di sapere per quale motivo a tutt'oggi non sia stato ancora possibile spostare di qualche chilometro a sud, fuori dal centro cittadino e fuori da qualsiasi zona residenziale, il casello autostradale di Senigallia.

(4-04291)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade, sulla base di quanto riferito dalla Società autostrade spa, concessionaria dell'A14, ha comunicato quanto segue.

In questi ultimi anni si sono tenuti vari incontri tecnici fra i rappresentanti della suddetta società e gli amministratori del comune di Senigallia per esaminare i possibili interventi strutturali volti a risolvere i problemi che accomunano diverse cittadine della fascia adriatica, interessate dall'attraversamento urbano della viabilità statale.

Tuttavia, finora non sono state individuate le condizioni di fattibilità (sia tecnica che economico-finanziaria) di un intervento quale il riposizionamento del casello autostradale di Senigallia in un sito diverso da quello attuale.

Comunque, i contatti fra Società autostrade e comune di Senigallia sono recentemente ripresi e dovranno proseguire attraverso una analisi comune delle problematiche tecniche e finanziarie connesse al richiesto spostamento in altro sito del suddetto casello.

*Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*  
COSTA

(29 maggio 1997)

---

PIERONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da notizie stampa risulta che alcuni comuni, soprattutto dell'Italia del Nord, rifiutano l'iscrizione all'anagrafe di cittadini con precedenti penali o addirittura di cittadini non abbienti, ai quali gli ufficiali anagrafici chiedono di dimostrare di avere una casa, un lavoro o mezzi di sussistenza come condizione per accettare la domanda;

che sembra che il fenomeno sia diffuso soprattutto in Lombardia e in Veneto;

che per il motivo sopra citato dal Ministero dell'interno è stata inviata, il 15 gennaio 1997, una circolare a tutti i prefetti e ai commissari di Governo per invitarli alla «più accurata sorveglianza» sull'operato dei sindaci e, se necessario, a denunciare tali abusi all'autorità giudiziaria;

che la circolare sopra menzionata fa seguito a una precedente del 29 maggio 1995, con la quale erano già state diramate ai sindaci precise disposizioni per una «gestione puntuale ed esatta» degli ufficiali anagrafici, in particolare per dissuaderli dal frapporre «impedimenti non previsti da norme legislative» all'iscrizione all'anagrafe;

che nell'ultima circolare si legge: «Tuttavia si è verificato e continua a verificarsi che alcune amministrazioni comunali proseguono a respingere richieste di iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali»; inoltre: «al ripetersi di tali inammissibili episodi si aggiunge, da ultimo, il rifiuto ad esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti.»;

si chiede di sapere:

a fronte dei gravi comportamenti denunciati che mirano a negare i valori di pari dignità sociale e uguaglianza di tutti i cittadini quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni coinvolti per evitare che si ripetano tali comportamenti;

se si intenda stabilire delle regole precise per evitare in futuro che questi rappresentanti delle istituzioni continuino a violare il dettato costituzionale;



quali siano i comuni fattori degli interventi discriminatori sopra menzionati.

(4-04607)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. – La circolare, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, ha avuto origine da notizie riportate da organi di stampa nonchè acquisite nelle vie brevi. È stata diramata per fornire indirizzi e chiarimenti sulla migliore applicazione della normativa in materia, considerato che la vigilanza sull'osservanza della stessa è rimessa ai prefetti, titolari della competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1958, n. 1224.

Si assicura che, a fronte di eventuali ripetuti episodi di indebiti rifiuti dei sindaci di esaminare richieste di iscrizione anagrafica per le motivazioni di cui è cenno nella circolare, i prefetti provvederanno in via sostitutiva, fatte salve le ulteriori possibili implicazioni di carattere penale.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento  
della protezione civile*  
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

---





